This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

https://books.google.com

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

RC178
I 8
C826m
1911
H

La "Moria" del 1464 in Toscana e l'istituzione dei Primi Lazzaretti in Firenze ed in Pisa.

By

Andrea Corsini

Digitized by Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
MEDICAL CENTER LIBRARY
SAN FRANCISCO

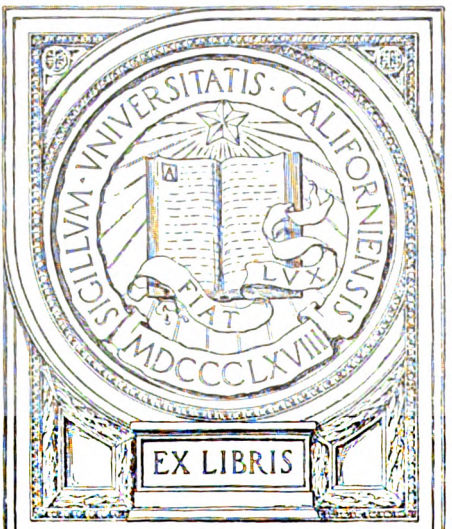

HISTORY COLLECTION

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

A. CORSINI

LA 'MORIA, DEL 1464 IN TOSCANA E L'ISTITUZIONE DEI PRIMI LAZZARETTI IN FIRENZE ED IN PISA

FIRENZE
MCMXI

Digitized by Google

Digitized by Google

Prof. Dott. ANDREA CORSINI

54 pp.
Complete.

LA "MORIA" DEL 1464 IN TOSCANA E L'ISTITUZIONE DEI PRIMI LAZZARETTI IN FIRENZE ED IN PISA

Comunicazione fatta alla Società Toscana d' Igiene nell' adunanza del 26 Maggio 1911

RC 178
I 8
C826m
1911
H

FIRENZE
TIPOGRAFIA E LIBRERIA CLAUDIANA
1911

199744

Digitized by Google

Digitized by Google

La " Moria „ del 1464 in Toscana

e l' istituzione dei primi lazzaretti in Firenze ed in Pisa

Nella celebre e classica opera del Corradi *Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850* non ho trovato fatta menzione di una epidemia di peste che nel 1464 grandemente danneggiò Pisa e Livorno e certamente colpì altri luoghi della Toscana, Firenze compresa.

Il Corradi che per tale anno tolse notizie dalle Cronache Eugubine del Berni, dal Muratori e dal Galliccioli, nonchè, rispetto a Perugia, dalla Cronaca di Antonio Veghi, così scrive:

1464. « Quasi per tutta la Marca, e Terra di Roma fu qualche poco di moria: a Perugia fece danno, Ugubio si rese bene e netto ». — Pestilenza in Venezia.

Nessun accenno quindi alla Toscana. Ciò fa ritenere che niente debba aver trovato in proposito egli, che pure, e con grande accuratezza, molti degli storici fiorentini dovette studiare per poter, nel restante dell' opera, con ricche citazioni documentare quelle parti ove si fa cenno o più a lungo si parla delle pestilenze « occorse » in Toscana. Anzi dirò di più, nell' opera del Corradi, non appare dopo il 1457, e fino all' anno 1478, indicazione alcuna riguardo a tale regione: solo vi è, unica eccezione, l' accenno ad una peste in Pienza nel 1467, peste che, a quanto sembra, non toccò Siena. Si potrebbe dunque credere, che, astrazion fatta da questo circoscritto contagio di Pienza, la ridente

Digitized by Google

Toscana, più fortunata in ciò di molte altre regioni, avesse potuto rimanere immune per un intiero periodo di 21 anno. E ciò, non ostante che quasi annualmente pullulasse allora più qua o più là, in Italia ed altrove, il terribile morbo!

Ma alcuni documenti dimostrano chiaramente come in effetti ciò non sia stato. Intanto il fiorentino Rondinelli nella sua *Relazione del Contagio del 1630 e 1633* là dove parla « delle pestilenze che ha patite la nostra Città », sebbene non faccia menzione di alcuna epidemia nel 1464, scrive però che nel 1465 « essendo cominciata la mortalità a Roma, si attaccò d' Ottobre in Firenze ». Ecco dunque già interrotto il lungo periodo suddetto! Per quanto poi si riferisce all' anno 1464 varie deliberazioni della Signoria di Firenze ci danno la certezza che il flagello della peste non volle risparmiare in quell' anno la Toscana. L' importanza anzi di alcuna fra tali deliberazioni, che ho potuto trovare nel R. Archivio di Stato in Firenze, è quella che, più di tutto, mi ha suggerito la pubblicazione di queste pagine che serviranno, se non altro, a colmare la lacuna che ho detto trovarsi nelle citate opere. Tengo tuttavia a dichiarare che non è questa l' unica lacuna ed inesattezza che si riscontra nei citati, come in altri, autori: ciò ho avuto occasione di constatare passando in rivista molte carte dei secoli XIV e XV, e qualcosa in proposito potremmo, volendo, rilevare nel corso stesso di questo lavoro, se ciò non ritenessi presentemente superfluo. Varrebbe piuttosto la pena di tornare in altro momento su ciò, ristudiando non solo sugli storici ma anche su i documenti dell' epoca, le epidemie cui Firenze fu soggetta; cosa questa che è nella mia intenzione di fare, se pur non me ne mancherà il tempo e, sopra tutto, la forza.

*
* *

Senza dubbio alcuno, furon Pisa e Livorno le città della Toscana maggiormente provate dalla sventura durante la pestilenza del 1464. Il loro nome ricorre infatti troppo sovente entro i regesti delle provvisioni di quell' anno per una quantità di deliberazioni che alla Signoria di Firenze si resero necessarie in tale luttuosa circostanza.

Digitized by Google

La peste dovette scoppiare in Pisa nel Marzo o ai primi di Aprile al più tardi: fin dal 16 di quest' ultimo mese infatti fu presa una deliberazione (1) affinchè, considerato che qualche persona era recentemente morta in Pisa « ex contagione pestis », i consoli del mare del Comune di Firenze, in Pisa residenti, avesser facoltà di uscire da quella città e recarsi ad abitare in altra località della loro giurisdizione, ove la peste non fosse. Ma giova notare che fin dal 7 Aprile, come avremo occasione di vedere, la Signoria suddetta avea già stabilito che si provvedesse alla istituzione di un lazzeretto per ricoverare gli ammorbati.

All' esodo dei Consoli del mare tenea dietro ben presto quello di gran parte degli abitanti talchè, in data 5 Giugno, si trova

---

(1) 16 Aprile 1464.

Secundo, provisionem infrascriptam . . . . . .

Habentes notitiam Magnifici et Potentes Domini, Domini Priores Libertatis et vexilliferus Justitie populi florentini, quod aliqui nuper obierunt Pisis ex contagione pestis, et dubitantes quod talis contagio ulterius non procedat; Et considerantes quod ibi sunt et esse debent continue plures magistratus pro comuni florentie, quorum aliqui ex natura sui officii magis sunt obligati ad ibi permanendum et aliqui minus, quales sunt Consules maris ibidem comorantes, qui satis comode possent eorum offitium administrare etiam si starent extra Civitatem Pisarum et in eius comitatu in aliquo loco comodo; Et cupientes Magnifici Domini prefati, quantum per eos fieri potest, sanitati et conservationi suorum civium providere et eorum maxime pro quibus, absque damno communis florentie, provideri posse videtur. Habita primo super infrascriptis, etc. . . . . .

. . . . . .

Et omni modo via et iure quibus magis ac melius potuerunt, providerunt, deliberaverunt et ordinaverunt: Quod Consules maris comunis florentie, tam qui ad presens Pisis comorantur quam qui in futurum, videlicet usque ad per totum mensem Maii anni MCCCCLXV (*i*), comorari debebunt et quibus ipsorum, possint et eis liceat, in casu quo infra dictum tempus vigeret pestis in civitate Pisarum, se ab illa civitate absentare et ire ad comorandum et habitandum in aliquo alio loco partium Pisarum vel Liburni eorum Jurisdictionis vel gubernationis ubi non sit pestis, pro ut eis libere placuerit, etiam absque alicuius taxe solutione, licite et impune. Et tam ibi quam Pisis possint et valeant infra dictum tempus et in dicto casu, dictum eorum offitium gerere et administrare pro ut viderint honori et utilitati comunis florentie et dicti offitii melius convenire. In hoc eorundem conscientias strictissime onerando.

(Provvisioni, Reg. 155. pag. 9 v.)

Digitized by Google

un' altra deliberazione (1) per la quale, in vista dell' assenza di quasi tutti i cittadini, si prorogava la revisione delle imposte riconfermando le vigenti, e si prorogava del pari la riforma degli uffici.

Ma le cose andaron con rapidità peggiorando, e come grave si fosse fatta la situazione, appare evidente dalla seguente provvisione del 13 Luglio, per la quale venne nominato in Pisa un commissario in sostituzione del Podestà e del Capitano del popolo, i quali, essendo prossimi ad uscire d' ufficio, probabilmente non voller sapere di proroghe forse più per la paura del morbo che pel ritardato pagamento dei salarï.

13 Luglio 1464.

Primo, provisionem infrascriptam super infrascriptis omnibus et singulis, examinatam et firmatam secundum ordinamenta et deliberatam et factam primo per dictos dominos Priores et vexilliferus Justitie, et postea per ipsos Dominos et Gonfalonerios societatum populi et XII bonos viros comunis florentie, secundum formam ordinamentorum dicti comunis que talis est, videlicet: Magnifici et potentes Domini, Domini Priores libertatis et vexilliferus Justitie populi florentini, visa ac diligenter examinata quadam vulgari scriptura cuius tenor est, videlicet: Considerato che per la gran moria che è stata et è a Pisa, quella città, secondo che si dice per ognuno, è rimasa quasi vota de suoi cittadini per modo che i rectori, cioè il Capitano et Podesta di quella, che vi sono al presente, non v'anno faccenda alcuna et anche non vi possano essere pagati de loro salarii, et seguitandovi la moria, come si vede che è apta a

---

(1) 5 Giugno 1464.

Septimo, provisionem infrascriptam. . . . . .

Habentes notitiam Magnifici et Potentes Domini, Domini Priores Libertatis et vexilliferus Justitie populi florentini, quod ultima distributio onerorum que vigebat in Civitate Pisarum, finem habuit die XVII mensis Maij MCCCCLXIIII; Et cognoscentes quod presentis temporis conditio non patitur ut dicta distributio nunc de novo, pro ut opus esset, reformetur, maxime inspecta peste, que ibi vigere cepit, ob quam fere omnes Pisani cives se a civitate illa absentarunt. Et tamen . . . . . .

. . . . . .

Item quia iam appropinquat tempus faciendi Novam Reformam officiorum in dicta civitate pisarum, que similiter durante dicta peste propter absentiam Civium illius civitatis fieri non posset, ...

(Provvisioni, Reg. 155 p. 46 v.)

Digitized by Google

fare, di male in peggio vi poteranno essere pagati quegli che di proximo v'arebbono andare, che l' uno, cioè il Capitano, arebbe a piglare l' officio a di XVIII del presente mese, et l' altro, cioè il Podestà, arebbe a piglare lo officio a di XVIII d' agosto proximo da venire; Però che in Pisa si dice non essere rimaso chi possa deliberare nè riscuotere nè pagare decti salarii, et vedesi che quelli cittadini pisani che arebbero avuto a provedere a pagamenti di decti salari, chi è morto et chi s' è absentato et impaurito per modo che patirebbe ogni pena prima che in questo tempo volessi ritornare a Pisa per provedere che i pagamenti di decti salari si potessino fare, si che si conosce che l' andarvi di decti dua Rectori nuovi, a tempi pe quali sono stati tracti sarebbe con loro gran pericolo et danno, et senza alcun fructo quanto allo exercitio della loro iurisdictione, però che quella non possono exercitare per essere quella città rimasa vota come è decto; Pertanto acciò che i cittadini pisani, oltra questi tanti affanni che hanno per la moria grande, non abbino a essere ancora gravati et aspreggiati per lo intero pagamento di decti dua Rectori, et ancora desiderando preservare i vostri cittadini che arebbero andare là di proximo per Rectori che non v' abbino ad andare et istare in questo gran fuocho di moria che v' è appresso, et maxime conoscendo che, quella durante, v' arebbono a stare in gran parte alle loro spese; Et volendo etiandio provedere per modo che del continuo si truovi dentro in quella città un vostro cittadino che attenda alla buona guardia di quella; Avuto sopra ciò il parere et consiglo di più vostri savi cittadini, si provede et ordina:

Che i Signori et collegi et octo di Guardia et della Balia della città di Firenze che pe tempi saranno, et le dua parti di loro, gl' altri etiandio absenti etc., possino et debbino eleggere et diputare, in una volta o più come alloro parrà, uno cittadino fiorentino sufficiente et idoneo, chi liberamente vorranno, per comissario della citta di Pisa con quegli uficiali, famigla, cavagli, auctorità, officio, salario et altre cose che, et come alloro parrà che si convenga per la buona guardia et governo di quella città, et per quel tempo per volta che alloro parrà non passando il tempo di sei mesi tra tutte le volte, et da cominciare quanto più presto si potrà finito l'officio del presente Capitano di Pisa. Il quale salario si possi et debbi pagare al detto commissario per la comunità di Pisa di denari et assegnamenti loro, et di tempo in tempo, de quali et come sono tenuti et debbono pagare i salari de loro Rectori, cioè del Capitano

Digitized by Google

et Podestà di Pisa predecti. Et che tutto quello che restarà di denari che si sarebbono dovuti pagare a decti dua Rectori pel tempo che vi starà il decto Comissario, pagato che sarà esso Comissario interamente pel tempo che vi starà, la decta comunità di Pisa sia tenuta et debba rimetterlo et darlo et pagarlo interamente agli officiali et cassieri del monte, che pe tempi saranno, finito che sarà l'officio di decto Comissario, rimossa ogni contradictione. Et che detti officiali et cassieri del monte tutto quello che cosi verrà alle loro mani del decto resto, siano tenuti et debbino dare et pagare a chi et come sarà stanziato, in una volta o più, pe' Signori, Collegi et octo per le XXXVI fave nere per lo meno, per le spese che fussino di bisogno per la guardia di Pisa et di Livorno et delle forteze loro, et non in altra cagione in verun modo.

Item che i decti Capitano et Podestà di Pisa che di proximo arebbono ad intrare in offitio, come di sopra è decto, o alcuno di loro, non sieno tenuti et non possino nè debbino andare ad exercitare i decti loro offici se non solamente in quel tempo che sarà dichiarato in una volta o più pe decti Signori, collegi et octo o le dua parti di loro, insino a quel tempo che così sarà dichiarato per decti Signori, collegi et octo, s' intenda essere et sia in sino da hora sospesi et riservati loro i loro officii predecti, et sieno avuti, tractati et riputati, et sieno ciascuno di loro come se da principio fussino stati tracti decti officii per sei mesi da cominciare quel dì che pe decti signori et collegii et octo sarà così dichiarato. Non potendo tal tempo che così si dichiarassi pe' signori, collegi et octo passare ad alcun di loro il tempo di sei mesi in tutto dal dì che ciascuno di loro doverebbe cominciare ll suo officio secondo la forma della sua tracta. Riferendo a ciascuno di loro quello che appartiene allo officio suo di dua officii predecti.

Con questo etiandio aggiunto et dichiarato, che il Capitano et Podestà di Pisa che al presente sono in officio, et ciascuno di loro, finito il tempo per lo quale furono da principio tracti et diputati, s' intendino essere et siano da decti officii totalmente liberi et absoluti et non possino nè debbino in quegli per alcun tempo soprastare, etiandio non obstante che non avessino veruno successore, riferendo a ciascuno di loro quello che allui appartiene come di sopra. Et arbitrantes predicta, etc. etc. ..

(Provvisioni, Reg. 155 pag. 99 r.)

Digitized by Google

Alla mancanza del Podestà e del Capitano del popolo seguì più tardi la mancanza del notaio de' consoli del mare, poichè la Signoria di Firenze per la medesima ragione stabiliva, il 25 Agosto, di soprassedere alla tratta di tale ufficio e di provvedere ad esso provvisoriamente, cioè a dire per un periodo non superiore ad un anno, con un notaio fiorentino che fosse « habile agli officii del comune di Firenze »,

25 Agosto 1464.

Secundo, Provisionem infrascriptam etc. . . . . .

Et più per ricordo di decti Consoli del mare così di Firenze come di Pisa, si dice che s' appressa il tempo di dovere provedere allo officio del notaio de' consoli del mare di Pisa che arebbe a intrare a dì XXI di novembre proximo da venire; Et considerato che per la grande moria che è stata et ancora è a Pisa sarà gran fatica a potere avere per via di tracta persona che sia ydonea a quello officio, maxime nel tempo della moria che, per l' absentia degl' altri uficiali, gli rimane più peso adosso et bisognagli più intelligentia et più praticha; Et se pur la sorte della tracta dessi persona sufficiente, è da credere che per timore del morbo non vi vorrebbe andare; Il perchè, per essere più certi d' avere al tempo debito persona bene sufficiente a quello officio, si provede che per questa volta solamente si possa et debba soprasedere la tracta pel decto officio del notaio de consoli del mare di Pisa; Et che pel consiglo del cento si possa et debba, come prima potrà, eleggere et diputare al decto officio, in una volta o più, uno notaio fiorentino, chi decto Consiglo liberamente vorrà, etiandio non obstante alcuno divieto, pur che sia habile agli officii del Comune di Firenze. Et per tempo d' uno anno, da cominciare finito lo officio di chi v' è al presente, et col salario, divieti et altre cose per decto officio ordinate; et pe' tempi poi da seguire si ritorni alla tracta et diputatione di decto notaio sicondo gl' ordini del vostro comune. Et credentes predicta fore utilia; Habita primo etc....

(Provvisioni, Reg. 155 pag. 110 v.)

Per causa della peste, dovette poi esser sospesa e rimandata la partenza da Pisa delle galee della repubblica per i consueti annuali viaggi: la ciurma infatti era divenuta così deficiente per numero che appena si aveva chi guardasse le navi entro il

Digitized by Google

porto. E la Signoria di Firenze dovette deliberare, in data 4 Agosto, di non ritenere caduti in penale il Capitano e gli armatori di dette navi, riconoscendo giuste le cause della mancata partenza.

4 Agosto 1464.

Tertio et ultimo, Provisionem infrascriptam super infrascriptis omnibus etc. etc. . . . . .

Perchè le vostre galee che tornarono di Catalogna del mese di giugno proximo passato, tornarono quasi disarmate per la moria grande che su quelle era stata, et giunte a Livorno per la moria grande che trovarono essere qui et a Pisa, non che abbino potuto conducere de compagnoni et marinai, che sarebbono di bisogno per riarmalle come si conviene, ma e non anno potuto nè possono avere ancora tanti che possino essere sufficienti a guardarle in porto dove sono, et per tale cagione non sono potute nè possono partire di porto pisano fral tempo debito per andare al viaggio di Cicilia, come è ordinato; hora, acciò che non si possa mai per alcun tempo rivocare in dubbio se il capitano et conductori et padroni di quelle sono caduti in alcuna pena per non essere partiti di porto pisano fral debito tempo per andare al decto viaggio di Cicilia, si dichiara et provede: Che il capitano et conductori et padroni di decte galee, o alcuno di loro, per decta cagione, cioè per non essere partiti di porto pisano pel viaggio di Cicilia fral tempo che per gl' ordini si dispone, considerato il legiptimo impedimento et la iusta cagione che hanno avuta et anno di non partire, non s' intendano essere caduti nè potere cadere in pena o preiudicio alcuno. Ma da ogni et qualunche pena, o preiudicio che si potessi dire loro o alcuno di loro per tal cagione essere incorsi, s' intendino per vigore della presente provisione essere in tutto liberi et absoluti. Et perchè è pur bene che decto viaggio si fornisca, et per cagione di decta moria, che è al presente a Livorno et a Pisa, non si può ora giudicare bene quando fusse il tempo commodo a fornirlo, si dice che i consoli del mare di Firenze possino et debbiuo dichiarare et deliberare il tempo quando per le decte galee, o vero pe' decti Capitano et Conductori et padroni di quelle, s' abbi a fornire il decto viaggio. Et tutto quello che intorno acciò sarà pe decti consoli dichiarato et ordinato, in una volta o più, si possa et debbe observare et ad executione mandare pel Capitano et conductori et padroni predecti et per qualunche di loro, sotto le pene et preiudicii che ne gl' ordini che di ciò parlano si contengono. Et cogno-

Digitized by Google

scentes prefati domini, predicta cedere ad honores et ad utilitatem comunis; Habita primo super infrascriptis omnibus et singulis etc.
(Provvisioni, Reg. 155. pag. 106).

Ma la « gran moria » continuò ancora, e l' 11 Settembre, considerato che oltre alla mancanza degli ufficiali e dei marinai, il viaggio delle dette galee sarebbe rimasto frustrato nel suo scopo, perchè, provenendo da paese infetto, esse non sarebbero state accettate nei porti e sarebber mancati quegli scambi commerciali che costituivano la ragione di tali navigazioni, si dovè deliberare di procrastinarne la partenza fino al Dicembre, e stabilire che le navi dovessero essere consegnate al Capitano ed al loro conduttore solo entro il mese di Novembre.

11 Settembre 1464.

Secundo, Provisionem infrascriptam etc. . . . . .

Considerato che, per la gran moria che è stata e ancora è a Pisa et a Livorno, non si sono le vostre tre galee che per questo anno debbono andare al viaggio di Ponente potute, nè potrebbono ancora armare a sufficienza per mancamento d'uficiali et compagnoni et marinai che per ciò sono di bisogno, et per la decta moria non si sono potuti nè potrebbono avere in decti luoghi, et quando bene si potessino armare s'intende ch'elle non sarebbono acceptate in molti luoghi dove elle arebbero andare, di che potrebbero incorrere in molti pericoli per questo rispecto; et ancora acciò ch'elle non s'abbiano a trovare nel cuore del verno nel più alto et tempestoso mare che sia per tutto quello viaggio, che quanto sia pericoloso la experienza ce la assai dimostrato, et per altre buone cagioni si giudica pe vostri savi Cittadini essere meglo che le decte vostre galee per questo anno et per questa volta s'indugiano d'essere consegnate, et a partire di porto pisano come di sotto si dirà. Et però si provede et ordina: Che i consoli del mare di Pisa sieno tenuti et debbino avere, dare et consegnare dette tre galee a Conductori overo Padroni di quelle, bene corredate et apte a navicare per tutto il mese di Novembre proximo da venire, sotto le pene et nel modo et forma che per gl'ordini si dispone. Et prima che di decto mese di novembre non possino, nè debbino i decti Consoli consegnare decte galee a decti Conductori o padroni in alcun modo.

Item che il Capitano et Padroni di decte galee possino et sieno

Digitized by Google

tenuti et debbino partire di porto pisano et far vela con decte galee per andare al decto viaggio di ponente del mese di dicembre proximo da venire sotto le pene ordinate contro a capitani et padroni che a decti tempi non partissino. Con auctorità non di meno ne' Signori et collegi et consoli del mare di Firenze che pe' tempi saranno, o le dua parti di loro, gl'altri etiandio absenti etc., di potere prolungare il tempo di decta partita insino a tutto il mese di gennaio proximo da venire, in una volta o più come allora parrà che sia il meglo per sicurtà et bene di decte galee.

. . . . . .

(Provvisioni, Reg. 155 pag. 118 v.).

La mortalità e l'assenza dei cittadini intralciava però il regolare procedimento degli affari e bisognò che di nuovo la Signoria si occupasse di questo viaggio il 23 Ottobre, prorogando i termini ai conduttori delle galee per i loro «sodamenti» e mallevadorie e provvedendo a «levar via ogni cagione che potesse dare impedimento al decto viaggio».

23 Ottobre 1464.

Sexto, provisionem infrascriptam etc.... Per ricordo di Consoli del mare di Firenze si dice: Che del mese di Septembre proximo passato furono date et allogate per loro le galee per Catalogna et Cicilia per l'anno proximo da venire come per loro si doveva; Et che poi i conductori di quelle non anno dato i sodatori et mallevadori, nè facto alcune cose che per loro fare si dovevano fra XV dì dal di delle date galee. Di che è suto cagione l'absentia de'cittadini che sono stati fuora per la moria, però che non si sono potuti accozare insieme quelli che erano di bisogno, però che quando ci sono stati i conductori non ci sono stati quelli che doveano sodare, et e converso, etc. . . . . .

(Provvisioni, Reg. 155 pag. 144).

Per lo meno fino al mese di Novembre dovette seguitare il terribile morbo a mietere vittime in Pisa. Ciò appare, fra l'altro, da una petizione fatta da Bianco Guidi per ottenere dalla Signoria la riconferma, che gli fu concessa per un anno, a castellano della rocca di Stampace. Tale conferma egli richiedeva allo scopo di rifarsi delle maggiori spese sostenute per il caro dei

Digitized by Google

viveri che alla peste era succeduto. La petizione venne portata al Consiglio del popolo il di 8 Dicembre e da essa si rileva che la peste dovea oramai essere terminata.

8 Dicembre 1464.

Sexto, provisionem . . . . . .

Quod Dominus Thomas eius frater, die nono mensis Junii proximi preteriti, extractus fuit in castellanum Arcis Stampace Pisarum, pro sex mensibus initiatis die primo mensis octobris proximi preteriti. Et postea, die XII dicti mensis Junii, ipse Dominus Thomasus nominavit in castellanum dicti loci ipsum Bianchum prout sibi concedebatur per ordinamenta vestri communis. Et quod in presenti ipse Bianchus est in dicta arce, et quia in civitate Pisarum hoc anno fuit maxima pestis, que etiam tempore introitus sui in dictam Arcem vigebat, omnia sunt ibi cara . . . . . .

(Provvisioni, Reg. 155 pag. 180 v.).

È infatti nel Dicembre che vediamo cominciare a ristabilirsi un po'd'ordine. Intanto nello stesso giorno viene nominato il nuovo banditore della città, in sostituzione di quello morto precedentemente di peste con tutta la sua famiglia (1); ed il 4 Gennaio 1465, dietro richiesta dei cittadini pisani, che per più di quattro mesi erano rimasti senza potestà, si stabilisce che il 18 del mese medesimo possa assumere il detto ufficio Arrigo di Filippo degli Arrigucci già precedentemente estratto a tale carica:

4 Gennaio 1464 (stile fiorentino).

Primo, provisionem infrascriptam . . . . . .

Considerantes Magnifici et Potentes Domini, Domini Priores libertatis et vexilliferus Justitie populi florentini: Quod civitas Pisarum stetit iam quatuor mensibus et ultra absque potestate vel alio Rectore qui eis ius diceret in civilibus, quod, optima ratione, factum a prin-

---

(1) 8 Dicembre 1464.

Decimo et ultimo, Provisionem infrascriptam . . . . . .

Exponitur reverenter vobis M. et Pot. Dominis, D. prioribus libertatis et vex. Justitie populi florentini pro parte Pieri bartholomei dominici de florentia; Quod Bartholomeus pater suus stetit pisis bannitor per annos XXXIII, Et de mense Julii prox. pret. obiit peste ipse et reliqua sua familia; Et quod, quia ipse pierus erat tunc super galeis flandrie etc. etc. . . . . .

(Provvisioni, Reg. 155 pag. 183 v.).

Digitized by Google

cipio fuit, ut homines ibidem existentes non vexarentur in uno et eodem tempore a creditoribus eorum et a peste que ibi tunc maxime vigebat. Ea que de causa provisum fuit tunc quod Arrigus philippi de arrigucciis quod fuerat extractus in potestatem pisarum et debebat incipere officium dicte potestarie die XVIII mensis Augusti proximi preteriti, incipere illud deberet die XVIII mensis februarii proximi futuri et non prius. Et informati quod Mercatores et artifices dicte civitatis de tanta dilatione adventus dicti potestatis conqueruntur, et cupiunt ut non differat amplius adventum suum, maxime cum iam per duos menses vel circa pestis in illa civitate penitus cessaverit; Volentes etc. . . . . .

(Provvisioni, Reg. 155 pag. 188).

Questa provvisione confermerebbe anche che la peste fosse terminata ai primi di Novembre, poichè mentre essa porta la data del 4 Gennaio, contiene la notizia che in Pisa la peste era del tutto finita da due mesi circa. Ma questa, ai primi del Novembre sarà stata veramente spenta del tutto? Ad ogni modo, con maggiore o minore violenza, sembra che l'epidemia durasse in Pisa sette mesi almeno, provocando nel frattempo una mortalità che certo deve essere stata enorme. Ciò risulta chiaro da ognuno dei documenti riportati, ove sempre si parla di «grande moria». Ma una prova ancor più lampante e dolorosa si ha nella descrizione delle condizioni della propria città che gli oratori inviati dal Comune pisano fecero alla Signoria di Firenze, trascorso già un anno dal funesto periodo, per convincerla che Pisa era ridotta a stremo di abitanti e di denari, talchè non le restava più la possibilità non solo di provvedere alle spese per il palio di San Giovanni Battista, ma neppure di pensare al mantenimento del Capitano del popolo e di quel Potestà che i pisani stessi, abbiam visto, in Gennaio avean vivamente reclamato.

E la Signoria, persuasa e commossa, concesse, il 16 Ottobre 1465, che per tre anni Pisa facesse a meno del Potestà:

16 Ottobre 1465.

Undecimo, provisionem infrascriptam. . . . . .

Magnifici et potentes Domini, Domini Priores libertatis et vexilliferus Justitie populi florentini, auditis et intellectis prudentibus et egregiis viris oratoribus comunis pisarum dicentibus et asserentibus

Digitized by Google

infrascripta cetera, qualiter cives et populus civitatis pisarum propter epidemiam que ibi fuit in estate anni proximi preteriti, reducti sunt hodie ad modicum numerum personarum et ad pauciores substantias et facultates quasi unquam hactenus habuerunt. Et sunt fere absque ullo exercitio seu conviamine, ita quod quasi nichil amplius agunt et quod tunc ob hoc, tunc ob hanc penuriam que supervenit clare vident quod nisi aliter provideatur ipsi non possunt supplere amplius salariis capitanei et potestatis pisarum et expensis palii quod hic offerre debent singulis annis in festivitate sancti Johannis batiste et pluribus aliis expensis ordinariis et extraordinariis eis per dies occurrentibus, per quibus omnibus expensis iam hactenus factis dicunt quod dictum comune Pisarum reperit se nunc in debito florenorum quinquemilium et ultra, quos fere omnes habent ad constum etc. . . . . .

(Provvisioni, Reg. 156 pag. 180).

Sembrami con tutto ciò e per la lettura del soprastante brano di provvisione, che da per sè sarebbe sufficiente prova, già esser omai, ed all' evidenza dimostrato come negli annali delle epidemie italiane non possa nè debba più oltre trascurarsi di annoverare fra le pestilenze maggiori, questa che nel 1464 infierì entro la città ed il territorio di Pisa.

* * *

Non meno funesta dev'essere stata, nell'anno stesso, la peste in Livorno. Già il nome di Livorno si trova, nei documenti citati ed in altri, che in parte avremo occasione di vedere, quasi sempre unito a quello di Pisa nelle varie deliberazioni riguardanti gli affari che si dovettero sospendere, modificare o proporre di nuovo, in seguito alla sopraggiunta mortalità. Poichè anche per Livorno resulta che si dovette in molti casi provvedere in maniera contraria agli statuti ed agli ordinamenti; così essendo morto, oltre a molte delle persone incaricate della custodia della vecchia rocca di Livorno, anche il castellano di essa, Piero di ser Ricciardo Pieri, l'11 Settembre la Signoria di Firenze stabiliva che il Consiglio del Cento, eleggesse e deputasse per un anno un cittadino fiorentino al suo posto, non ostante che gli ordina-

Digitized by Google

menti della repubblica provvedessero in altra maniera per l'elezione detta:

11 Settembre 1464.

Tertio, provisionem infrascriptam super infrascriptis omnibus etc. Habentes notitiam Magnifici et Potentes Domini, Domini Priores libertatis et vexilliferus Justitie populi florentini, Quod Pierus Ser Ricciardi Pieri qui erat castellanus Arcis veteris Liburni obiit die septima mensis presentis, et aliqui de provisionatis deputatis ad custodiam dicte Arcis similiter obierunt, ita quod sit celeriter illi Arci saltem de novo Castellano sufficienti et idoneo providendum; Et cognoscentes quod talis Castellanus pro nunc rexpectu morbi in dicta Arce et Terra Liburni existentis, celerius ac melius haberi poterit per viam electionis quam executionis; Habita primo etc. . . . .

(Provvisioni, Reg. 155 pag. 120).

Ma anche in altri luoghi della Toscana deve essersi manifestata e, più o meno fortemente, sviluppata la peste; però entro quale estensione e fino a qual grado non ho potuto sinora conoscere. Quel che è certo, si è che fino dal 20 Giugno fu presa dalla Signoria di Firenze una deliberazione per la quale si prescriveva a tutti coloro che ricoprivano qualche carica di capitano, vicario e potestà per conto del Comune di Firenze *in qualche terra e luogo ove fosse la peste*, di cessare dal proprio ufficio tre giorni avanti il tempo, senza tuttavia perdere i propri diritti. Ciò dimostrerebbe che l'epidemia dovea essere già alquanto diffusa.

20 Giugno 1464.

Secundo, provisionem. . . . . .

Quod quilibet qui in unum annum a die finalis conclusionis presentis provisionis proximum fuerit, reperiret se pro comuni florentie in aliquo officio capitaneatus, vicariatus seu potestarie alicuius terre vel loci, comitatus, seu districtus florentie vel alterius loci in quo Comune florentie haberet iurisdictionem, custodiam vel proheminentiam, in qua terra vel loco in dictum tempus vigeret pestis ad declarationem dominorum et collegiorum pro tempore existentium, vel duarum partium ex eis, et quod, secundum alias ordinata, deberet stare ad sindicatum post finitum eius offitium dumtaxat et non prius, intelligatur amittere et amittat acta per tres ultimos dies sui offitii, quibus durantibus nichil agere possit de pertinentibus ad eius offi-

Digitized by Google

tium ac si illud finitum prorsus fuisset. Et in ipsis tribus diebus possit et debeat sindicari eo modo quo et prout sindicari debuisset ac deberet finito tali officio, si presens provisio facta non esset. Et secundum similem effectum in omnibus et per omnia. Et quilibet ex eis, sic infra dictos tres dies ultimos sui offitii sindicandus, possit et sibi liceat residere et stare in domo residentie pro tali officio ordinate, in qua esset. Et quod pro dictis tribus diebus sibi etiam solvatur salarium prout si offitium suum durasset etiam ipsis tribus diebus. Et quod offitium sui successoris incipiat finitis dictis tribus diebus sindicatus predicti, et prout incipere deberet si presens provisio facta non esset. Singula singulis in omnibus predictis congrue referendo.

Non obstantibus etc. . . . . .

(Provvisioni, Reg. 155 pag. 75 r.).

Una petizione, fatta per mezzo di un oratore appositamente inviato, dal Comune di Colle dimostra intanto che ivi non mancò di fare ingrata visita la peste. Per causa di questa il Comune suddetto si trovò mancante di denari e perciò, non potendo riparare le mura che eran cominciate a cadere, dovette chiedere un aiuto alla repubblica fiorentina. E questa, in vista di ciò, il 14 Febbraio 1465 (1464 nello stile fiorentino) deliberava di concedergli a tale scopo un sussidio pecuniario.

Non è quindi fuor di luogo il ritenere che come l'epidemia fu a Colle, terra alquanto distante da Pisa, da Livorno e da Firenze possa essere stata anché altrove, in varii luoghi.

14 Febbraio 1465 (stile fiorentino).

Sexto, provisionem infrascriptam . . . . . .

Magnifici et potentes Domini, Domini Priores libertatis et vexilliferus Justitie populi florentini, intellecta expositione facta pro parte Communis et hominum Terre Collis per eorum egregium oratorem in effectu narrantem: Quod muri dicte terre Collis in aliquibus locis ceperunt iam decidere ad terram et in aliquibus locis minantur se fore presto casuros; Et quod ipsi cuperent, priusquam dannum ulterius procedat, reparationi ipsorum murorum vacare; Et quod, ob pestem quam habuerunt in estate proxima preterita, defecerunt de personis et rebus et deviaverunt eorum negotia, ita quod male pos-

Digitized by Google

sent vacare reparationi predicte, nisi per hanc excelsam Dominationem eis aliquid auxilii tribuatur . . . . . .
(Provvisioni, Reg. 155 pag. 229 v.).

*
* *

In Firenze, nonostante « la buona guardia » fatta, la moria cominciò, probabilmente nel Giugno; perciò, visto l'importanza che questa aveva assunto in Pisa ed in Livorno, seriamente cominciò a preoccuparsene la Signoria, la quale il 4 Luglio sentì la necessità di prendere in una sola volta varie deliberazioni, in previsione specialmente che anche questa città potesse rimanere deserta e che quindi, per mancanza dei respettivi membri, non potessero in seguito normalmente, e sempre, essere convocati i varî e numerosi consigli. Prima di tutto venne data facoltà ai Signori, Collegi ed otto di guardia e balia della città di Firenze di provvedere denari, mediante una speciale imposta ai cittadini, per fornire Pisa, Livorno, ed al caso anche Firenze, di soldatesche che stessero di presidio alle fortezze e di guardia alle città, e per largire elemosine ai poveri e venire in soccorso dei bisognosi. Temendosi poi che gli otto della guardia potessero anch'essi fuggire, si concedette a quelli esistenti in ufficio di poter rinunziare alla propria carica qualora non si sentissero la forza di eseguire il proprio dovere, mentre si dette obbligo a coloro che avrebber dichiarato di restare, ed ai nuovi eletti che avesser accettato di sostituire i dimissionari, di non pernottare fuori di Firenze « senza licentia dei signori et collegi » per tutto il tempo che avrebber durato in ufficio, cioè fino a tutto dicembre. In compenso si stanziarono le relative paghe e si determinò il modo pel quale queste potessero regolarmente venir loro corrisposte. Inoltre si prorogò di sei mesi l'ufficio del Potestà e del Capitano, che nel frattempo doveano scadere; ciò poichè si eran riconosciute le loro ottime qualità e perchè se « allora (cioè quando sarebbero scaduti) non fussi cessato qui la moria sarebbe molto malagevole a trovare un simile huomo che ci volessi venire; et però per stare più nel sicuro et per non avere andare poi cercando quello che noi ci troviamo hora in casa » si riconfermò Messer Pietro de' Ghitani de' Cesi a Capitano e Messer Jacopo de Bonarelli d' Ancona a Potestà. Per ultimo fu stabilito che anche nelle deliberazioni dei Signori e dei Collegi potessero questi, fino

Digitized by Google

a tutto dicembre, deliberare anche se presenti in minor numero di quello contemplato negli ordinamenti, alle adunanze necessarie per il disbrigo degli affari.

4 Luglio 1464.

Primo, provisionem infrascriptam super infrascriptis omnibus et singulis, examinatam et firmatam secundum ordinamenta, et deliberatam et factam primo per dictos Dominos Priores et vexilliferum Justitie et postea per ipsos Dominos et Gonfalonerios societatum populi et XII bonos viros comunis florentie, secundum formam ordinamenti dicti comunis, que talis est videlicet: Magnifici et Potentes Domini, Domini priores libertatis et vexilliferus Justitie populi Florentini visa ac diligenter examinata quadam vulgari scriptura eis exhibita, cuius tenor talis est videlicet: E si vede che con tutta la buona guardia che ci si fa, la moria ci fa pur danno, et essendo nel tempo che siano (sic), si dubita che ogni di non la faccia maggiore, et per questo molti cittadini si sono già absentati dalla città con le loro famiglie et ogni dì s'absentono degl'altri, et intendesi che a poco a poco la città s'abandona per modo, che non sia da sperare che durante decta peste si potessino avere i consigli per provedere a de bisogni del comune che potrebbero ogni dì scadere; et se pur s'avessino decti consigli non sarebbe sanza grandissima difficultà, et con lunghezza di tempo, et con gran dispiacere et disagio et pericolo de' cittadini che fussino de decti consigli; Et perchè e si conosce essere officio di prudente et savio magistrato, pensare a bisogni prima che venghino, et provvedere per modo che poi quando accaggiono non possino offendere la repubblica in verun modo; Et oltre a questo perchè si debbe attendere alla conservatione de cittadini, et turbare il men che si può i loro agi et le loro consolationi, maxime in simili tempi; Per tanto, tenutosi sopra questo lungha praticha per buono numero di vostri savi cittadini, Et inteso i loro rapporti et consigli, et quegli seguitando, si provede et ordina le cose infrascritte:

In prima, Considerato, che la moria a facto et fa gran danno a Livorno et similmente a Pisa per modo che si dice l'un luogo et l'altro essere quasi in tutto abandonati dagli usati habitatori di quegli, et i provigionati et fanti deputati alla guardia dessi luoghi, parte ne sono già morti, parte se ne sono iti per fuggire il pericolo della moria, si che è suto di bisogno provvedervi già dua volte da dua mesi in qua di fanti extraordinarii, et vedesi che bisognerà rinovarvi spesso tal provedimento se la moria va a far danno

Digitized by Google

come fa al presente, che tutte sono spese per le quali non era ne è facto provedimento d'alcuno assegnamento; et essendo necessarie quanto sono per la conservazione di decti luoghi, per provvedere a quelli è stato di bisogno accattare dal monte certa somma di denari con obbligo et subscriptione di più cittadini, et così ancora se la moria andassi innanzi a Firenze, come si dubita, sarà di bisogno soldare de provvigionati et fanti che stieno in Firenze per potergli aoperare per ogni caso che scadessi dentro o di fuori, come sempre in simili tempi s'è costumato; et ancora è da provedere per modo che si possino mandare delle limosine a chi n'avessi di bisogno come altre volte in simili casi è stato observato, le quali cose tutte quando accaggiono recono seco spese per le quali non è facto provedimento alcuno come di sopra e decto; et volendo come richiede l'onore et l'utile del nostro Comune provedere d'uno assegnamento certo et buono per le sopradette spese per quanto fussi di bisogno, si provede: Che i Signori et Collegi et Octo di guardia et della Balia della città di Firenze che saranno in officio per di qui a tutto il mese di dicembre proximo futuro, o le dua parti di loro, gl'altri eziandio absenti etc., Possino et alloro sia lecito porre, in una volta o più, a cittadini fiorentini compresi nella distributione del catasto che al presente vegghia, quella parte d'un catasto che alloro parrà che sia di bisogno per le spese sopradecte solamente et non per altra cagione in alcuno modo: Cioè possino porre un quarto o un terzo insino in una metà d'un catasto et non più, come alloro parrà che sia di bisogno, a pagarlo a que tempi et termini che alloro parrà et di contanti et di paghe et con privilegii, sicurtà et sotto le pene et preiudicii et con le conditioni et modi, parti et effecti consueti nelle impositioni degl'altri catasti posti per provedere alle spese ordinarie del comune et che et come per essi signori et collegi et octo saranno dichiarati. Et così dovendosi tal parte pagare al Camarlingo delle prestanze, et per lui tutto quello che così piglassi rimettere al cassiere della camera a tempi et ne modi usati per gl'altri catasti posti per simili spese, et per detto capsiere si possa et debba poi quello che così piglassi mettere a intrata di decto camarlingo et della cassa dei catasti. Con questo non di meno dichiarato che tutta quella parte d'un catasto che così sarà imposto, non passando in tutto un mezzo catasto come è decto, s'intenda essere et sia assegnata per le spese soprascritte solamente, cioè per provedere a quanto fussi di bisogno per la buona guardia delle fortezze et terra di Livorno e della città di Pisa et forteze di quella, et dell'altre

Digitized by Google

forteze di quelle parti di pisa, et pe provigionati et fanti et limosine per Firenze come è decto, bisognando, et per qualuuche di quelle. Et per decte cagioni et qualunche desse i Massai et Cassieri della Camera alle cui mani perverranno di denari di decta impositione così facta, possino et sieno tenuti et debbino dare et pagare di decti denari a chi et quanto et quando et come pe decti signori et collegii et octo, o le due parti di loro, sarà, in una volta o più, stanziato et deliberato, dovendosi non di meno per loro stanziare prima et fare pagare et rendere et restituire a gli ufficiali del monte tutto quello che avessino già prestato et facto pagare per alcuna delle cagioni sopradecte, di che decti officiali del monte avessino avuto obligatione e sobscriptione di cittadini, et dipoi pagando agl' altri di tempo in tempo, come per essi Signori, collegii et octo, o le dua parti di loro, sarà stanziato et deliberato per decte cagioni, o alcuna di quelle solamente. Et non in altre cagioni in verun modo. Et quello che per decto cassieri o qualunche altro si pagassi di decti denari in altre cagioni, o altrimenti che di sopra sia ordinato, non si possa ne debbe acceptare nel suo conto, ma di suo proprio s' intenda avere pagato. Et che di decta parte di catasto che così s' imporrà et verrà alle sua mani, il decto capsieri ne debbe tenere conto seperato et di per sè dagl'altri conti di decta Camera, et così di quello come degl'altri ne debbi rendere buona ragione a ragionieri che per ciò saranno diputati, sotto le pene et preiudicii ordinati. Et passato decto mese di Dicembre avanzando alcuna cosa di decta parte di decto catasto così imposta pe decti Signori, collegii et octo, tutto quello che così avanzassi si possa et debbe pe Massai et Capsieri di Camera, che pe tempi saranno, spendere nell' altre spese ordinarie di decta camera con lo stanziamento de signori, collegii et octo, come s' observa di denari degl'altri catasti, assegnati alla decta capsa di catasti di decta camera.

Item che i decti Signori et collegi et octo, o le dua parti di loro, gl'altri etiandio absenti etc., possino et a loro sia lecito fral decto tempo conducere di nuovo, in una volta o più, insino in fanti dugento tra per Firenze et per Pisa et per Livorno, per le cagioni sopradecte. I quali sieno giovani et apti sotto quelli conestabili che et come alloro parrà, computati in decto numero fanti 40 che ne dì passati furono aggiunti a Giovanni delle treccie per la Guardia della terra di Livorno, et fanti 20 nuovamente ordinati per la Guardia della Rocchа nuova et vecchia di Livorno. Et per quel tempo per volta che vorranno, non maggiore di sei mesi in tutto, da comin-

Digitized by Google

ciare il dì che aranno scripto o che scriveranno, et con quello soldo che alloro parrà che si convenga al tempo al tempo (sic) et alluogo dove et pel quale saranno diputati a stare. Il quale soldo si possa et debbe pagare loro, pe decti Massai et Capsieri di camera, di denari dello assegnamento et per stantiamento et nella forma et modo nel precedente capitolo ordinato. Et che decti Conestabili et fanti sieno tenuti a scrivere et affare le rassegne et mostre, et ogni cosa fare et observare che et come per essi signori et collegi et octo, o le dua parti di loro, sarà loro imposto et ordinato.

Et considerato che per potere fare di tempo in tempo le provisioni sopradecte et qualunche altre cose fussino di bisogno per la buona pace et riposo del nostro popolo, è somma necessità che gl'otto della guardia durante la moria stieno del continuo in Firenze, et alcuni di quegli che si truovano al presente in quello officio avrebbono caro potersi absentare di qua con le loro famigle per cagione della moria, si provede che qualunque si trova al presente del decto officio degl'otto i quali avrebbono a stare in decto officio per di qui a tutto Agosto proximo da venire, possa et a lui sia lecito rinunptiare al decto officio almeno infra dua dì della final conclusione di questa, etiandio senza pagamento d'alcuna taxa. Et così rinunptiando s'intenda essere et sia finito il loro officio, cioè di chi così rinunptiasse, inmediatamente facta che sarà la electione de loro successori, i quali successori si possino et debbino eleggere pel consiglio del cento, chi liberamente vorrà, pur che sieno habili agli offici del comune, et quanto più presto è possibile facte le decte rinuntie et pe quartieri et membri che vacaranno, singula singulis referendo. Et che i decti così electi di nuovo, insieme con quegli de vecchi che sono in officio al presente che non rinuntiassino, s'intendano essere et siano confermati et electi et deputati di nuovo, etiandio non obstante alcuno divieto a decta diputatione, per tempo da cominciare il dì della docta electione et da durare insino a tutto il mese di Dicembre proximo da venire, con lo officio, auctorità, balia et divieti et altre cose per decto officio ordinate et come hanno al presente.

Et cum salario di fiorini dieci per ciascuno di decti octo per ciascuno mese et ad ragione di mese. Il quale salario si possa et debbi pagare loro pel cassiere del monte, di denari che alle sue mani perverranno di denari delle condenagioni che si faranno et riscoteranno per loro proprio officio di decti octo che aranno ad havere decto salario, sanza alcuna altra deliberatione, stanziamento, solemnità o

Digitized by Google

acto, liberamente et senza pena. Et se di decte condenagioni non si riscotessi tanto che bastassi a decti salarii si possa et debba supplire pel decto Capsieri a quello vi mancassi delle paghe di crediti del Monte, descripti in nome dello officio degl'otto, liberamente et senza pena alcuna, et per che al notaio di decto officio degl'otto che al presente ivi si truova si potrà accrescere faticha assai in decto tempo per rispetto di fanti che si conducessino et per altri casi che potrebbono scadere, possino i decti signori, collegi et octo et le dua parti di loro accrescere al decto notaio quello salario che a loro parrà conveniente, acciò che esso notaio possa tenere seco uno coadiutore in decto officio; non potendo passare fiorini dua il mese, che s'abbino a pagare de denari de quali et come si paga l'altro salario del decto notaio, et non potendo farsi l'accrescimento di decto salario del notaio per più tempo che per insino a tutto il mese di Dicembre proximo da venire. Con questo expressamente dichiarato che decti octo a quali si darà decto salario, nè alcun di loro non possino nè debbino durante il tempo del loro officio, cioè insino a tutto decto mese di Dicembre proximo da venire, pernottare fuori di Firenze (chiamata in margine = senza licentia de signori et collegii che pe' tempi saranno, o le dua parti di loro) sotto pena di fiorini cento per ciascuno di loro che contro facessi et per qualunche volta, per la quale ne sieno sottoposti a Conservatori delle leggi. Et similmente il decto notaio degl'otto nè il suo coadiutore, nè alcuno di loro, non possino ne de (sic) debbino pernottare fuori di Firenze senza expressa licentia prima dello officio de gl'otto, o delle dua partí di loro, et dipoi de signori et collegi o delle dua parti di loro sotto la decta pena.

Item per che s'è veduto per sperienza che in simili tempi, per conservare la pace et riposo della città et per buono governo di quella, giova assai havere in quella i rectori forestieri cioè il Podestà et Capitano del popolo che sieno persone intendenti et pratichi et diligenti et bene affectionati et fedeli al vostro stato, et che al facto del presente podestà di Firenze, perchè s'è conosciuto per effecto che è huomo excellentissimo in simili governi et alla vostra repubblica affectionatissimo, è stato proveduto che lo officio suo, dov'era per sei mesi, sia per un anno che verrà, a durare insino a di tre di maggio MCCCCLXV. Pare che il simile si debbi fare ancora del presente Capitano del popolo della città di Firenze però che è huomo molto excellente et aptissimo a simili magistrati et allo stato vostro molto affectionato. Però che lasciando partire lui

Digitized by Google

che fu electo similmente per sei mesi, et ha a stare insino a mezo Novembre 1464, se allora non fussi cessata qui la moria sarebbe molto malagevole a potere trovare un simile huomo che ci volessi venire. Et però per stare più nel sicuro et per non avere andare poi cercando quello che noi ci troviamo hora in casa, si provede che, parendo a decti signori et collegii et octo che sia bene per più pace et riposo et buono stato della Città, possino et alloro sia lecito prolungare al presente Capitano del popolo della città di Firenze il tempo del suo officio di decto Capitaneato in sino in altri sei mesi da cominciare inmediatamente finiti i primi sei mesi, et cum l'officio, famigla, salario et altre cose che et come nella sua principale electione si contiene, non obstante divieto nè prohibitione alcuna, sì che s'intenda essere et sia per vigore della presente provisione come essere da principio quando fu electo a decto officio per sei mesi fussi stato electo per uno anno, in tutto et per tutto et quanto a tutti et tutte le cose, ogni et qualunche oppositione rimossa; et in decto caso di decta prorogatione l'officio dello spectabile cavalieri Mr. Piero degl'Albergati da Bologna, il quale è stato già electo allo officio di decto capitaneato per sei mesi da dovere cominciare a di XVI di Novembre 1464, s'intenda essergli et siagli comutato et riservato per altri sei mesi di poi proximi davenire, da incominciare a di 16 di Maggio proximo davenire 1465, con l'uficio, salario, famigla et altre cose che nella electione di lui facta si contengono, salve le soprascritte. Della quale commutatione et riservo di tempo si li debbi dare notitia come prima si può per lettera de Magnifici Signori iustificando tal comutatione con buone ragioni che ci sono, come richiede lo honore del Commune.

Item accio che le tracte ordinarie de vostri officii le quali s'anno affare alla presentia de signori et de collegi, non abbino a rimanere adrieto per l'absentia de collegi, quando non si potessino avere in numero sufficiente, si dice che quando così non si potessino avere i decti Collegi in numero sufficiente si possino et debbino fare decte tracte alla presentia della Signoria in sufficiente numero ragunata, et di quel numero di collegi che per allora si poterà havere, lecitamente et senza pena, non obstante che non sieno nel numero che si richiedessero gl'ordini, si veramente che in tal caso, cioè quando non fusse il debito numero de collegi, ivi sieno almeno, oltra signori, dodici del numero de collegi et quatro dello officio degl'octo a ciascuna tal tracta, intendendo solamente di quelle tracte che s'avessino a fare per di qui a tutto Dicembre proximo davenire, et non

Digitized by Google

più oltre in verun modo; faccendo non di meno prima rintoccare a collegio et mandando per loro et faccendo ogni debita deligentia per avere quegli che si trovassino allora nella Città et non avessino verun impedimento. Et arbitrantes predicta ne dummodo utilia esse, sed necessaria tam pro conservatione dictorum locorum quam civitatis florentie et suorum civium nec non eius liberi et tranquilli status.

Habita primo etc. . . . . .

(Provvisioni, Reg. 155, pag. 92 v.).

Non sembra però che in Firenze la mortalità debba essersi, anche dopo il Luglio, verificata in proporzione molto forte poichè i Consigli continuarono per tutta l'estate e l'autunno ad adunarsi a periodi regolari d'intervallo ed il numero dei votanti rimase presso a poco quello che normalmente si riscontra in quegli anni: ciò che non si può sempre accertare a proposito di altre pesti. Di più si ha che nell'Agosto potè esser concessa una licenza straordinaria, per un mese, al Capitano del popolo. Tuttavia, come appare dalla seguente provvisione del 6 Luglio, una gran quantità di cittadini si assentò dalla città e fu questa una causa per la quale diminuirono l'entrate delle gabelle, con un perturbamento finanziario assai grave per la repubblica, dato che la stessa diminuzione, ed in grado molto maggiore, si era verificata e si verificava a Pisa ed a Livorno e fors'anco in qualche altra terra soggetta al dominio di Firenze.

6 Luglio 1464.

Et pensando che se mai fu tempo di dare al monte alcuna habilità è al presente, per che molte spese gli sono occorse adosso, et l'entrate gli sono diminuite maxime quelle delle gabelle di Pisa et di Livorno che, per la moria grande che è in decti luoghi, niente fanno oggi, et quello di Firenze fanno pocho et apte per qualche mese a fare meno per la moltitudine de cittadini che si sono absentati et tutto dì s'absentano et partono di qui pel sospetto della moria etc. . . . . .

(Si concedono alcune facoltà agli officiali del monte).

(Provvisioni, Reg. 155, pag. 97).

Digitized by Google

Si deve notare che alla peste era susseguita, come spesso accadeva, una certa carestia dei viveri ciò che serviva a peggiorare sempre più le condizioni dello stato fiorentino.

11 Gennaio 1464 (stile fiorentino).

Primo, provisionem infrascriptam super infrascriptis omnibus. .

Considerato che per la moria che è stato in questo anno a Firenze et anche a Pisa, l'entrate del nostro Comune sono molte mancate, et per experienza s'è veduto più volte che in simili mancamenti uno dei principali rimedii a conservare il monte è non mutare gli officiali et Ministri principali di quello, ma quegli rifermare; Però.... (vengon fatte dette riconferme) . . . . . .

Item che i decti presenti officiali del Monte, considerata la carestia che è al presente delle cose da vivere e i piccoli guadagni che sono, per più contentamento de vostri cittadini sieno tenuti et debbino sotto le pene di monti penali rendere et fare pagare a essi vostri cittadini le paghe di loro di crediti di monte che si chiamano le paghe di gennaio del 1464, cioè a quelli che quelle dovessino avere sicondo gl'ordini del vostro comune . . . . .

(Provvisioni, Reg. 155, pag. 202).

Terminato il pericolo si cercò in ogni modo di porre ancor meglio riparo a tanti mali, e non si trascurò di mostrare gratitudine a coloro che bene avevano compiuto il loro ufficio durante un sì grave momento. Così, allo scadere del respettivo termine, furon riconfermati nella loro carica per altri sei mesi, tanto il Potestà quanto il Capitano del popolo di Firenze, con deliberazioni contenenti parole di vivo elogio a loro riguardo.

6 Febbraio 1464 (stile fiorentino).

Secundo, provisionem infrascriptam . . . . . .

Considerantes Magnifici et Potentes Domini, Domini priores libertatis et vexilliferus Justitie populi florentini: Quod spectabilis et generosus miles Dominus Iacobus de Bonarellis de Ancona, qui ad presens est Potestas civitatis Florentie, per estatem proximam preteritam, licet in eo tempore in civitate florentie vigeret pestis, summa tamen cum diligentia ac sollecitudine se cum sua familia gessit pro optima custodia dicte civitatis, nullis laboribus aut periculis parcendo; et dignum et plurimum decens huic Dominationi

Digitized by Google

fore putantes in signum gratitudinis saltem hoc eidem retribui ut sibi ad dictum officium aliquantum temporis prorogetur, ac, ut infra dicitur, refirmetur. . . . . .

(Provvisioni, Reg. 155, pag. 219 v.).

11 Marzo 1464 (stile fiorentino).

Quinto, provisionem infrascriptam . . . . . .

Considerantes Magnifici et Potentes Domini, Domini priores libertatis et vexilliferus Justitie populi florentini: Quod spectabilis et generosus miles Dominus Petrus de Ghitanis de Cesis presens capitaneus populi civitatis Florentie, per extatem proximam preteritam, licet in eo tempore in civitate florentie vigeret pestis, tamen summa cum diligentia ac sollecitudine se cum sua familia gessit pro optima custodia dicte civitatis, nullis laboribus aut periculis parcendo; et dignum ac plurimum decens huic Dominationi fore putantes in signum gratitudinis saltem hoc eidem retribui ut sibi ad dictum offitium aliquantum temporis prorogetur ac ipse, ut infra dicitur, in suo officio refirmetur . . . . . .

(Provvisioni, Reg. 155, pag. 246 v.).

***

Uno dei fatti più importanti che si riferisce alla peste del 1464 si è che in tale anno, oltre ai provvedimenti allora soliti ad essere presi in simili occasioni, e de' quali spero altra volta aver modo di dire in forma più ampia di quel che ora mi sarebbe concesso, si pensò subito, fin dal primo inizio del male, alla istituzione di un lazzaretto. E per riguardo a Pisa, visto « che uno dei migliori rimedi che si truovano a schifare la peste e obviare alla contagione, et maxime in quella città che essendo marittima è necessario che qui capiti ogni dì diverse generationi di persone, et però vi si porta più pericolo di contagione che nell'altre che non anno la marina », il 7 Aprile la Signoria di Firenze stabiliva di « rifare e dentro acconciare un casolare disabitato molto apto per simile caso il quale è fuori della Porta al parlascio, fuor di via » e dirimpetto alla chiesa di S. Lazaro.

D'altra parte, sebbene nella deliberazione si dica, probabilmente con una di quelle bugiole che devon esser state sempre di moda, che Pisa « si truova al presente in buono essere et

Digitized by Google

maxime di sanità » già, nel frattempo, i priori di quella città si eran dati cura di provvedere per il lazzaretto « del prete et Medico, Barbieri et di più huomini salariati che abbino governare decti malati ».

7 Aprile 1464.

Secundo, provisionem infrascriptam super infrascriptis omnibus et singulis, examinatam et firmatam secundum ordinamenta, et deliberatam et factam primo per dictos Dominos Priores et vexilliferum Justitie, postea per ipsos Dominos et Gonfalonerios societatum populi et XII bonos viros communis Florentie, secundum formam ordinamentorum dicti communis, que talis est videlicet: Magnifici et potentes Domini, Domini Priores Libertatis et vexilliferus Justitie populi florentini, visa ac diligenter examinata quadam vulgari scriptura eis exhibita, cuius tenor talis est videlicet: Inteso uno ricordo facto per gli spectabili Capitano et Podestà et Consoli del mare di Pisa che contiene in effecti, che per la gratia di dio la città di Pisa si truova al presente in buono essere et maxime di Sanità; Et, che desiderando eglino, juxta posse, provedere alla conservatione di quella, anno avuto tra loro, et etiamdio con degl'altri vostri savi cittadini che là al presente si truovono, colloquio intorno al bisogno; Et che, tutto examinato, per ognuno si consente che uno di migliori rimedii che si truovano a schifare la peste e obviare alla contagione, et maxime in quella città che, essendo marittima, è necessario che qui capiti ogni dì diverse generationi di persone, et però vi si porta più pericolo di contagione che nell'altre che non anno la marina, et che per obviare a detta contagione senza fare danno a l'entrate del vostro comune o deviare il trafficare, alloro pareva d'ordinare che qualunche volta o per qualunche modo adivenisse che alcuno v'amalasse di peste vi fussi chi ad intendere questo fusse diligente, et di facto lo facesse portare fuora di Pisa a uno luogo perciò diputato che fusse comodo, et che per quella comunità di Pisa si provedesse a le cose oportune per quel tale così malato et condocto in decto luogo; Et che avendo eglino conferito di questo co priori di Pisa, essi con buono animo anno già proveduto del prete et Medico, Barbieri et di più huomini salariati che abbino a governare decti malati, et così dicono volere provedere delle medicine et altre cose che saranno di bisogno per buono governo et scampo di quegli, et che per dare perfectione a sì laudabile opera resta solo ad havere luogo comodo fuor di Pisa dove tali malati si possino recettare, et che vi si vede solo uno

Digitized by Google

luogo che sarebbe molto apto per simile caso, il quale è fuora della Porta al parlascio, fuor di via, che è uno casolare solo, in tutto disabitato, dirimpetto alla chiesa di S. Lazaro, et perchè decto luogo non ha altro che le mura di fuori bisognerebbe rifarlo et acconciarlo tutto dentro, la qual cosa dicono che sarebbe una spesa di Lire octocento o circa, le quali ricordono che si potrebbono comodamente havere senza spesa del vostro Comune nel modo infrascritto, et così confortono che si proveghi che si possa fare, et desiderando che sì degna et laudabile opera non rimanga adrieto ma, quanto più presto si può, habbia debita perfectione, seguitando e ricordi et conforti de vostri spectabili et buoni cittadini sopradecti, si provede: Che considerato che del mese d' aprile MCCCCLXII, per provisione facta pe consigli oportuni, cioè a dì XII di decto mese per final conclusione nel consiglo del cento, furono asegnate alla Comunità di Pisa per ogni tempo allora da venire certe entrate per acconciare et fare mantenere le case et casolari della Piaza del Capit.° di Pisa per habitatione di soldati et fanti, et dipoi, quelle acconcie, dovessino rifare la chiesa di Santo Andrea che debba andare atterra per la nuova cittadella di Pisa, et avendo inteso che infino a qui vi sono aconcie tante di decte case che v'abiterebbe molto maggior quantità di soldati che non vi sono, et dì per dì vi se n'acconcia, per modo che a decti soldati non anno a mancare le stanze nè gl'agi loro, pertanto la decta Comunità di Pisa possa et etiamdio sia tenuta et debbe delle entrate et assegnamenti predecti spendere insino in lire octocento f. p. per rifare et acconciare decto casolare posto allato alla decta Chiesa di San Lazaro, ad uso et modo di potere ricevere comodamente decti amalati di peste, et chi fussi deputato alloro governo. Spendendoli con quelle solennità, vie, forme et modi et prohibitioni a chi controfacessi, et parti et effecti, che nella provisione del decto assegnamento della quale di sopra si fa mentione furono ordinati per le spese si facessino nel rifare et acconciare delle case et chiesa di Santo Andrea sopradecte in tutto e per tutto. Et Arbitrantes predicta cedere ad honorem et utilitatem dicti communis, Habita primo super infrascriptis omnibus et singulis, die quinto mensis Aprelis anni predicti, inter se ipsos Dominos Priores et vexilliferum, in sufficienti numero congregatos in palatio populi florentini, deliberatione solemni; Et inter eosdem facto solemni et secreto scructinio et misso partito ad tabas nigras et albas et obtento, secundum ordinamenta dicti Communis, et postea successive ipso eodem die sequente et

Digitized by Google

facta deliberatione inter eosdem Dominos Priores et vexilliferum et Gonfalonerios societatum populi et XII bonos viros communis predicti solemniter in sufficienti numero et in palatio antedicto congregatos, facta prius proposita super infrascriptis omnibus et celebrato inter ipsos omnes solemni et secreto scructinio, missoque partito ad fabas nigras et albas et obtento secundum ordinamenta comunis predicti, ipsis tamen omnibus et singulis infrascriptis diligenter prius examinatis ac firmis per spectabiles viros Bartholum bartholi tedaldi, Pierum Iacobus iacobi bini, Mariottus Laurentius marci benvennti et Bernardus marci Domini foresis Salviati de numero collegiorum predictorum et Franciscum Donati bonsi et Nicolaum mathei cerretani, de officio conservatorum legum dicti communis ad hec examinandum deputatos secundum ordinamenta dicti communis, eorum proprio motu, pro utilitate communis eiusdem, et omni modo, via et iure quibus magis ac melius potuerunt, proviserunt, ordinaverunt et deliberaverunt: Quod dicta vulgaris scriptura et omnia et singula in ea contenta procedant, firmentur et fiant, et firma et stabilita esse intelligantur et sint, et observentur et observari et executioni mandari possint, et debeant in omnibus et per omnia secundum dicte vulgaris scripture continentiam, tenorem et effectum.

Non obstantibus in predictis in predictis (sic) vel aliquo predictorum aliquibus legibus, statutis, ordinamentis, provisionibus et reformationibus consiliorum civitatis Florentie, obstaculis seu repugnantiis quibuscumque etiam quantumcumque derogatoriis etc., ut supra, in prima provisione huius consilii, continetur usque ad finem provisionis eiusdem.

Qua Provisione lecta et recitata ut supra dictum est, dictus Dominus prepositus (1), ut supra per omnia dictum est, proposuit inter Consiliarios dicti Consilii suprascriptam provisionem et contenta in ea. Et super ea observato et facto in omnibus et per omnia pro ut supra in prima provisione huius consilii continetur, et super ea facto partito ad fabas nigras et albas inter consiliarios dicti consilii, in dicto Consilio presentes numero — CCXV — Et datis, recollectis et numeratis fabis, repertum fuit — CLXXXXII — ex ipsis consiliariis dedisse fabas nigras pro sic, et sic secundum formam dicte provisionis obtentum, firmatum et reformatum fuit non obstan-

(1) V. Iohannes Gualbertus, antonii Jacobi angeli.

Digitized by Google

tibus reliquis — XXIII — ex ipsis consiliariis repertis dedisse fabas albas in contrarium pro non.

(Tale provvisione fu consecutivamente portata e vinta il di 9 Aprile nel Consiglio del Comune ed il di 10 nel Consiglio del Cento).

(Provvisioni, Reg. 155, pag. 2 v.).

Tutto fa ritenere che dopo una tal deliberazione il lazzeretto fosse quindi effettivamente preparato e messo all'ordine, tanto più che i lavori da farsi non doveano essere eccessivi, importando una spesa di « lire octocento circa », e che negli anni consecutivi, almeno per lungo tempo, non si trova più alcun accenno in rapporto alla necessità di costruire un locale destinato agli ammorbati.

Perciò mentre Genova ebbe secondo alcuni (Freschi) il proprio lazzaretto per la prima volta nel 1467, e secondo altri (Ancinelli) nel 1476, Pisa lo avrebbe avuto qualche anno avanti, cioè nel 1464. Non prima però di Venezia che, al dire del Sanuto, in ciò assai più attendibile del Frari, ebbe un locale d'isolamento per gli appestati nell'anno 1422.

In Firenze, per vero dire, fino dal 1448 si pensò a scegliere e designare per gli ammalati di peste un unico e solo spedale, che non sappiamo però se effettivamente venne di poi scelto, e tanto meno se servì allo scopo proposto. Ad esso doveano essere addetti 4 medici, 4 barbieri, che allora disimpegnavano le funzioni di bassa chirurgia, 40 donne e 20 uomini come inservienti, nonchè un certo numero di sacerdoti.

* *

3 Ottobre 1448.

Primo, provisionem . . . . . .

Magnifici et potentes domini, domini Priores artium et vexilliferus Justitie populi et comunis Florentie, Advertentes quod sit utile providere super facto pestis que principium fecisse iam videtur in civitate nostra, circa quam si fiant reparamenta et quedam etiam caritatis opera, cum adiutorio altissimi, posset hec civitas ab ea satis preservari et saltim pro magna parte evitari; Et propterea, pridie per determinationem electi fuerunt quidam probi et notabiles cives qui super dicta materia haberent tractare et ordinare ea que circa predicta viderentur utilia raciocinia per eosdem et cum modicis ex electissimis ac etiam cum domino archiepiscopo, occasione evitandi

Digitized by Google

contagii quod dicitur esse periculosius in hoc aliqua alia re, et maxime quod deberent deputari spetialiter sacerdotes pro sacramentis exhibendis et confessionibus audiendis et similiter alii idonei viri qui, dum taxat attendere deberent circa huiusmodi infirmantes; Et consequenter conveniens videbatur eligere et deputare circa quatuor medicos et quatuor barberios et XL mulieres et XX homines qui solum intenderent dictis infirmis servire, presertim pauperibus et egenis.

Item unicum solum hospitale pro his deputare. Et pro exhibitione pullorum et zucharei et pulli distillati personis indigentibus per civitatem ex opere caritatis bonum et utile esset providere. Et volentes aliquem exitum predictis prebere et maxime ut mediante auctoritate et offitio offitialium octo custodie quibus hec committerentur, auditis dictis civibus et eorum sanis recordationibus, predicta executionem fortiantur. Habita super his invicem et una cum offitialibus gonfaloneriorum societatum populi et duodecim bonorum virorum dicti comunis deliberatione solenni, et demum inter ipsos omnes, in sufficientibus numeris congregatos in palatio populi florentini, premisso, facto et celebrato solemni et secreto scrutinio ad fabas nigras et albas, et obtento partito secundum ordinamenta dicti comunis, eorum proprio motu, pro utilitate comunis eiusdem, et omni modo, via et iure, quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt die vigesimo octavo mensis septembris anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo, indictione duodecima: Quod detur et data ac concessa esse intelligatur et sit plena auctoritas et balia officialibus octo custodie presentibus, et qui pro tempore fuerint, pro tempore et termino trium mensium proximorum futurorum et incohandorum a die qua presens provisio fuerit approbata in consilio comunis florentie, providendi et ordinandi et provisiones quascumque et ordinamenta faciendi etiam penalia pro conservatione sanitatis et preservatione a dicta peste et evitatione contagii, de et super quacumque re, causa vel materia de qua et prout, et sicut eisdem, vel duabus partibus eorum, utile et expediens esse videretur et cognoverint fore oportuna ad effectum predictorum. Que tamen provisiones et ordinamenta solummodo durent et vires aut observantiam habeant per tempus predictum dictorum trium mensium et non ultra vel aliter quoquo modo. Et quod propterea dicti octo custodie possint expendere et erogare in predictas causas et res usque in summam florenorum CC auri ad plus quolibet et pro quolibet mense ex predictis tribus mensibus et de pecunia de qua infra dicetur pro effectu et executione predictorum.

Digitized by Google

Item quod hospitale sancte Marie nove et seu eius hospitalarius et camerarius teneatur et debeat pro subveniendo dictis pauperibus personis et faciendo dicta opera caritatis et alia predicta, ut supra, mutuare et mutuo dare et solvere quolibet et pro quolibet mense dictorum trium mensium usque in dictam summam florenorum CC auri ad plus . . . . . .

(Provvisioni, Reg. 139 pag. 125 r.).

Ma, per lo meno successivamente, non si tenne conto della proposta suddetta, e negli anni seguenti la peste ebbe perciò occasione di fare numerose vittime entro lo Spedale di Santa Maria Nuova ove si trasportavano gl'infermi. Fu per tal causa che, appunto nel 1464, dopo scoppiata la peste in Pisa, si stabilì dalla Signoria di costruire, ex novo, un'ospedale per gli infetti.

Riporto per intiero l'importantissima deliberazione presentata all'approvazione del Consiglio del Popolo il 12 di Giugno.

12 Giugno 1464.

In Dei Nomine Amen, Anno Domini nostri Jesus Christi M°CCCC° sexagesimo quarto, indictione XII, die vero duodecimo mensis Junii, in Consilio populi civitatis florentiae, mandato Magnificorum Dominorum, Dominorum Priorum Libertatis et Vexilliferi Justitie populi florentini, precona convocatione campaneque sonitu, in palatio populi florentini more solito congregato. Quorum Dominorum priorum et vexilliferi nomina ista sunt, videlicet: Giulianus pazini Johannis cicciaporci, Marchus guidi angeli tigla mochi, Johannis Antonius Jacobi Johannis Giugni, Bernardus Nicolai francisci de asinis, Marchus thomasi marci bartholi, Johannis dini mathei.... Lapus Johannis ser Lapi mazei corazarius et Leonardi Bartholomei Cecchi sali biad., priores libertatis, et Nigrus neronis nigri dietisalvi vexilliferus justitiae. Ego Bartholomeus olim ser guidonis Jacobi guidi, civis florentinus, officialis et scriba reformationum consiliorum civitatis florentie, in presentia et de voluntate et mandato dictorum Dominorum Priorum et vexilliferi Justitie in dicto Consilio presentium in numero opportuno, et coram consiliariis eiusdem in sufficienti numero congregatis, legi et recitavi infrascriptas provisiones et qualibet earum vulgariter, distincte et ad intelligentiam, firmatas, deliberatas et factas pro ut inferius apparebit, servatis solemnitatibus opportunis

Digitized by Google

et servari debitis et requisitis, secundum ordinamenta dicti communis et modo et forma et ordine inferius adnotatis, videlicet:

Primo, Provisionem infrascriptam super infrascriptis omnibus et singulis, examinatam et firmatam secundum ordinamenta, et deliberatam et factam, primo per dictos dominos priores et vexilliferum Justitie et postea per ipsos Dominos et Gonfalonerios Societatum populi et XII bonos viros communis florentie secundum formam ordinamentorum dicti communis, quae talis est, videlicet: Magnifici et potentes Domini, Domini priores Libertatis et vexilliferus Justitie populi florentini, examinata quadam vulgari scriptura cuius tenor talis est, videlicet: Considerando che la vostra città sopratutte l'altre si dice essere copiosa di spedali begli et sufficienti et apti et ordinati a ricevere qualunche persona inferma o sana che fussi miserabile et avesse bisogno d'esser ricoverata per qualunque cagione, excepti quegli che fussino infermi di pestilenza, pe' quali non c'è spedale nè luogo proprio se non per quanto è stato nuovamente proveduto dallo spedale di santa maria nuova di Firenze. Il quale provedimento, benchè sia di gran commendatione et laude, non di meno per ricevere et fare bene a decti Morbati, si fa male agl'altri che vi sono infermi d'altra infermità, a quali, per la contagione d'essi Morbati, s'appiccha il Morbo, e per quello molti vi muoiono che non morrebbono; Et desiderando provedere a tale inconveniente et ordinare di nuovo uno luogo che riceva solamente i decti morbati, e dove a quelli s'attenda diligentemente, acciò che trovandosi nella vostra città aperta la porta della misericordia bene quanto in altra parte del mondo a piccholi et a grandi et agl'infermi et a sani et viandanti et ad ogn'altra ragione di persone miserabili, sia ancora aperta per ogni tempo a questo membro di morbati di peste, nel quale quanto maggiore è il pericolo di chi gli governa, et quanto più soglono essere schifati et abandonati da ognuno, tanto si debbe sperare che appresso a Dio sia maggiore il merito di chi gli ricepta et provede al bisogno loro, et sperando che tale provedimento si poterà pe tempi futuri fare, bene provvedendosi nel modo infrascritto, si dice:

Che tutti i crediti del monte del Comune di Firenze che a di primo del mese di Maggio 1464 erano et al presente sono descripti, o le paghe dessi condizionate nel decto spedale di santa maria nuova, et qualunche altri crediti di decto monte in qualunche modo appartenenti in decto tempo al decto spedale, et così tutte le pa-

Digitized by Google

ghe di qualunche di decti crediti insino nella somma di fiorini tremila in tutto et non più di decte paghe per ciascuno anno, cominciando da quelle del decto mese di maggio che furono guadagnate per tutto il mese d'aprile proximo passato 1464, s'intendino essere et sieno per ogni tempo da venire crediti et paghe di sopportanti et possansi et debbansi rendere et restituire per gli officiali del monte et loro capsieri, che pe tempi saranno, al decto spedale o allo spedalingo et Governatore di quello, che pe tempi sarà, o a chi fussi ordinato e diputato in una volta o più pel decto spedalingo insieme con cinque cittadini operai et officiali infrascritti o almeno per le dua parti di loro, gli altri etiandio absenti etc. Si veramente che sempre v'intervenga la presentia et consentimento expresse del decto Spedalingo di S.ª M.ª Nuova, che pe tempi sarà, et debbansi rendere, come è decto, le decte paghe di tempo in tempo quando et come si renderanno le paghe a cittadini fiorentini sopportanti le gravezze ordinarie nella città di Firenze et sotto le pene di monti penali.

Item che il decto Spedalingo et cinque cittadini operai predecti, o le due parti di loro, intervenendovi sempre la presentia et consentimento di decto spedalingo, come di sopra et non altrimenti, possino et debbino spendere et convertire i denari di tutte decte paghe in fare edificare e fare fuora delle mura di Firenze et appresso alle decte mura, in luogo comodo a dichiaratione desso spedalingo et officiali predecti come è decto, una casa o più buona et sofficiente a ricevere et ritenere per l'amore di Dio tutti i malati di Morbo che qui andassino et di chi a loro governo fussino diputati, et così poi fornirla di lecta et di tutte altre masseritie et cose intorno acciò opportune et in altre spese interne. Et non in altre spese nè per altre cagioni in veruno modo.

Item che qualunche di chi vi fussi il terreno el quale, sicondo la dichiaratione che si facesse per lo spedalingo et officiali predecti nel modo decto di sopra s'avessi a piglare per havere il luogho o luoghi per fare edificare et fare la decta casa o case, sia tenuto et debba quello et quelli vendere et alienare per prezo competente al decto spedale di santa maria nuova per farvi su la decta casa o case de morbati predecti, et a così vendere et alienare possa essere constrecto con tutti i rimedii opportuni pel decto Spedalingo et decti cinque officiali, et etiamdio per quello prezo che per esso spedalingo et pe decti cinque officiali, come di sopra, fussi dichiarato.

Digitized by Google

Item che tutto quello che s'avesse a spendere nel decto terreno et nello edificare di decta casa o case et nelle masseritie che staranno al servigio di quelle, si possa et debbe pagare di denari di decte paghe per quelli alle chui mani decti denari perverranno, et a quelle persone et come pe decti Spedalingo et Cinque officiali, che pe tempi saranno et per le dua parti di loro come di sopra, sarà, in una volta o più, stanziato et deliberato.

Item che l'altre spese che occorreranno doversi fare per alcuno tempo pel buono governo et cura de morbati di peste che qui andassino et stessono et di quelli che stessono a servirgli s'abbino a fare ancora di denari delle decte paghe, et nel modo et forma che per essi Spedalingo et officiali predecti, o le due parti di loro, intervenendovi sempre la presentia et consentimento del decto Spedalingo, come di sopra è detto et non altrimenti, sarà, una volta o più, proveduto et ordinato. Il quale spedalingo et cinque officiali predecti, et le due parti di loro come di sopra, possino et debbino deliberare, provedere et ordinare et qualunche provisioni et ordini che alloro paressino utili fare per avere per decto luogo il prete, il medico, barbiere, speziale et servigiali et ogn'altra cosa opportuna quando fussino i tempi della peste, per la buona cura et governo dell'anima et del corpo degl'amorbati et altri che qui si riducessino, et per la conservatione et mantenimento e buon governo di decta casa o case e delle masseritie che dentro vi saranno per ogni tempo, alle spese delle paghe predecte.

Item che la decta casa o case et luoghi poi che così saranno edificati e facti con tutte sue ragioni e pertinentie et con decte Masseritie et cose, che di tempo in tempo vi si metteranno per uso di decti morbati et di chi stessi al servigio di quegli, s' intendano essere et siano con piena ragione di dominio et possexione et d' usufructo del decto spedale di santa maria nuova di Firenze, et essere et sia sotto la cura et administratione et governo nello spirituale et temporale desso spedale di Santa Maria nuova et dello Spedalingo di quella che pe tempi sarà, salvo non di meno le cose soprascritte et infrascritte.

Item che la decta casa o case et luoghi si posino et debino intitolare et chiamare nel modo et forma che pel decto spedalingo et i decti Cinque officiali, sarà deliberato.

Item per provedere al bisogno di decti morbati di peste così al presente come per qualunche tempo da venire, mentre che si penerà a edificare et fare la decta casa o case et fornirla di suoi bisogni

Digitized by Google

per l'uso di decti morbati, il decto spedale di S.ª Maria nuova, insino che altro non si provede, sia tenuto et debbe seguire et ricevere et fare curare decti morbati come fa al presente. Et da l'altra parte, acciò che decti Morbati che vanno a S. Maria Nuova non abbino a passare et a stare così nel cuore della città, si dice: Che il decto Spedalingo et i decti Cinque officiali, et le dua parti di loro come di sopra, possino et sieno tenuti et debbino quanto più presto possono e almeno in fra venti dì dal dì della electione d' essi cinque officiali proximi da venire, trovare et ordinare per decti Morbati degl'altri luoghi, uno o più, di fuori di Firenze, solamente dove et come et quante volte alloro parrà et piacerà et liberamente vorrano. Spendendo per quello che fussi di bisogno per trovare et acconciare decti luoghi et fare governare decti morbati et fornirgli delle cose opportune, tanto quanto sarà di bisogno di denari delle paghe predette.

Et tutto quello che et quanto et come et quante volte si provederà et farà pe decti Spedalingo et cinque cittadini, come di sopra, per vigore della presente provvisione, riferendo ogni caso al suo luogo, vagla et tenga et possasi et debbasi observare per qualunche a chui appartenessi, lecitamente et senza pena, come se tutto fusse solemnemente proveduto deliberato et facto pe consigli opportuni della città di Firenze, ogni et qualunche oppositione rimossa.

Item che quando fussi edificata et facta la decta casa o case et luoghi et provveduto alle masseritie di quelli et non fussi la peste, tutto quello che si piglassi delle decte paghe, et che avanzasse tempo per tempo, facte le spese sopradecte, lo Spedalingo et i cinque officiali predecti, et le dua parti di loro come di sopra, possino et debbino provedere et curare con effecto, che si spenda in grano, il quale si riponga in decta casa in luogo comodo et buono che perciò si diputi, et riserbisi per munizione per poterne subvenire il vostro popolo in ogni suo bisogno.

Item che lo Spedalingo et i cinque officiali predecti, o le dua parti di loro come di sopra, sieno tenuti et debbino diligentemente attendere et provedere et fare che i denari delle decte paghe si spendino et paghino et convertino solamente nelle cagioni et tempi et nel modo et forma che et come disopra per questa provisione è ordinato, et non in altra cagione nè altrimenti in alcun modo, sotto pena del doppio di quello che altramente si pagassi et per qualunche volta a ciascuno che così altrimenti pagassi di decti denari, la quale pena s' appicchi et appartenga all' opera di decta casa o

Digitized by Google

case et all' altre spese sopradecte; et per ogni tempo se ne possa conoscere per lo spedalingo et uficiali predecti, che pe' tempi saranno. Et però sieno tenuti et debbino il decto spedalingo et uficiali, come di sopra, fare tenere buono et diligente conto di tutti i denari che tempo per tempo si piglieranno di decte paghe, et per chui et a chi si pagheranno, et per che cagioni et quando et come, si che per ogni tempo se ne possa vedere la ragione chiara e aperta.

Item che i decti crediti, con le paghe di quelli che per vigore della presente provvisione si fanno sopportanti, non si possino vendere, nè finire, nè permutare, nè per alcun modo condizionare o contractare per decto spedale o Spedalingo nè per alcun altro, ma intendisi essere et sieno assegnati et diputati per ogni tempo da venire per quanto et come di sopra è ordinato. Et se altrimenti si facessi di crediti o paghe predecte o in tutto o in parte, tutto quello in che così si contrafacessi s' intenda ritornare et essere monte di non sopportanti come è al presente.

Item che i decti cinque operai et uficiali si possino et debbino eleggere almeno in fra quindici dì dopo la final conclusione della presente provisione pel Consiglo del Cento, eleggendo chi il decto Consiglo liberamente vorrà pur che sieno habili a gli uficii del comune di Firenze, et d' età d' anni XLV per lo meno; et uno pel quartieri pel membro di maggiori, et uno pel membro di minori per tutta la città; et per quel tempo che a esso Consiglo del Cento parrà et liberamente vorrà; et non obstante divieto o prohibitione alcuna. Et così facta la decta electione non s' intendano quelli che saranno electi havere per tale officio salario nè divieto alcuno da alcuno altro officio del comune o pel comune di Firenze dentro nè di fuori, ma possa questo con qualunche altro officio concorrere, et qualunche tale electo possa renuntiare al decto officio qualunche volta vorrà etiamdio poi che avessi cominciato ad exercitarlo et etiandio senza pagamento d'alcuna taxa. Et in luogo di qualunche vacasse per qualunche cagione, si possa et debbe eleggere lo scambio pel medesimo quartieri et membro, pel decto Consiglo nel modo sopradecto. Et così poi, successive, di tempo in tempo, si possa et debba procedere alla electione et deputatione de successori, quando et quante volte fussi di bisogno per modo tale che sempre vegghi et sia l' uficio di decti cinque officiali et opera predecti. — Et arbitrantes prefati Domini suprascripta omnia cedere ad honorem et conservationem tam civium florentinorum quam aliorum quorumcumque;

Digitized by Google

Habita primo super infrascriptis omnibus et singulis, die nona mensis Iunii anni predicti, inter se ipsos Dominos Priores et vexilliferum, in sufficienti numero congregatos in palatio populi florentini, deliberatione solemni, et inter eosdem facto solemni et secreto scrutinio et misso partito ad fabas nigras et albas, et obtento, secundum ordinamenta dicti communis; Et postea, successive ipso eodem [die] sequente, et facta deliberatione inter eosdem Dominos Priores et vexilliferum et Gonfalonerios societatum populi et XII bonos viros dicti comunis solemniter in sufficientis numeris et in palatio antedicto congregatos, facta prius proposita super infrascriptis omnibus, et celebrato inter ipsos omnes solemni et secreto scrutinio, missoque partito ad fabas nigras et albas, et obtento secundum ordinamenta communis predicti, ipsis tamen omnibus et singulis infrascriptis diligenter prius examinatis ac firmis per spectabiles viros Alessum benedicti lapaccini, Antonium thomasi francisci busini, Bernardum marci Domini foresis Salviati et Bastianum Uguccionis Capponi, de numero collegiorum, et franchum Niccholi franchi sacchetti et Pandolfum Domini Iannozii Pandolfini et Benedictum baldi benedicti, de officio conservatorum legum dicti Communis, ad hec examinandum deputatos secundum ordinamenta communis predicti, eorum proprio motu pro utilitate communis eiusdem et omni modo, vi et iure quibus magis et melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt: Quod dicta vulgaris scriptura et omnia et singula in ea contenta procedant, firmentur et fiant et firma et stabilita esse intelligantur et sint et observentur et observari et executioni mandari possint et debeant in omnibus secundum ipsius vulgaris scripture continentiam, tenorem et effectum.

Non obstantibus in predictis vel aliquo predictorum aliquibus legibus, statutis, ordinamentis, provvisionibus aut reformationibus consiliorum civitatis florentie, obstaculis seu repugnantiis quibuscumque etiam quantumcumque derogatoriis, et cetera ut supra in prima provisione huius libri continetur usque ad finem provisionis eiusdem.

Qua provisione lecta et recitata, ut supra dictum est, dictus Nobilis et Potens vir Leonardus bartholomei cecchi Sali, unus ex offitio dictorum Dominorum et vexilliferi et tunc prepositus dicti offitii, de voluntate, consilio et consensu dictorum dominorum Priorum et vexilliferi Justitie in dicto Consilio presentium in numero opportuno, proposuit inter dictos consiliarios suprascriptam provisionem et contenta in ea. Super qua petiit sibi per omnia pro dicto

Digitized by Google

Communi et sub dicta forma bonum et utile consilium impartiri. Post que illico dicto et proclamato in dicto Consilio per precones communis eiusdem, ut moris est: Quod quilibet volens vadant (sic) ad consulendum super provisione et proposita suprascripta. Et nemine éunte et ipso preposito de voluntate consilio et consensu offitii dictorum Dominorum priorum et vexilliferi proponente et partitum faciente inter consiliarios dicti consilii numero — CLXXXXVIII — presentes in dicto Consilio, quod cui placet et videtur suprascriptam provisionem et contenta in ea procedere et admictenda esse et ad micti fieri observari et executioni mandari posse et debere et firma et stabilita esse in omnibus et per omnia, secundum formam dicte provvisionis et contentorum in ea, det fabam nigram pro sic, et quod cui contrarium vel aliud videretur det fabam albam pro non. Et ipsis fabis, datis, recollectis, segregatis, numeratis et processu facto per omnia, secundum formam ordinamentorum dicti communis, et ipsorum consiliariorum voluntatibus exquisitis ad fabas nigras et albas, ut moris est, repertum fuit — CLXXXII — ex ipsis consiliariis dedisse fabas nigras pro sic, et sic secundum formam dicte provisionis obtentum, firmatum et reformatum fuit, non obstantibus reliquis — XVI — ex ipsis consiliariis repertis dedisse fabas albas in contrarium pro non.

(Provvisioni, Reg. 155 pag. 58).

Da tale pubblico atto appare come non tutti i consiglieri si trovassero concordi nell'approvare una sì fatta proposta: su 198 presenti si ebbe invero un esiguo numero di essi, 16, che dette fava bianca, ossia votò contro. Ma la maggioranza, 182, fu favorevole, e la provvisione fu vinta. Il giorno seguente, 13 Giugno, la stessa deliberazione fu presentata al Consiglio del Comune e del pari fu vinta con 141 voti favorevoli, di contro a soli voti 7 contrari. Per ultimo, il 14 Giugno fu approvata, con 100 voti favorevoli e 9 contrari, al Consiglio del Cento; e così, avute tutte le regolari sanzioni, essa potè finalmente divenire esecutiva.

Ma l'istituzione dei lazzaretti in Firenze, è destino, si vede, che debba esser sempre opera molto lunga e laboriosa! Così l'8 Novembre dell'anno seguente 1465 fu presa un'altra deliberazione in cui, lamentando che quella precedente non avesse avuto effetto in seguito alla mancata nomina degli ufficiali de-

Digitized by Google

stinati a presiedere l'opera suddetta, si stabiliva che gli otto della guardia provvedessero a fare « uno spedale grande con venti lecta fornite, cioè dieci pe maschi et dieci per le femine » del quale ne fosse data la custodia e l'esercizio allo Spedale di S. Maria Nuova.

8 Novembre 1465.

Secundo, provisionem etc. . . . . .

. . . . . .

Item considerato quanto possa essere utile alla vostra città ne tempi delle morie, avendo un luogo pe' Morbati separato dagl' altri, et così quanto possa essere pericoloso a non l' avere, et che intorno acciò per decta cagione del mese di giugno MCCCCLXIIII fu facta certa provvisione pe vostri consigli, la quale non ha poi avuto alcuno effecto per non essere stati diputati oficiali che tale opera conducessino, et desiderando ch' ella non s' abandoni, ma facciasi ogni pruova possibile per condurla, et parendo che per l' uficio degl' octo che pe tempi saranno, meglo che per alcuno altro officio, questa tale opera si possa et debbi conducere a debita perfectione; Si provede che gl' otto della Guardia che pe tempi saranno possino et debbino con ogni possibile diligentia provedere che si faccia uno spedale grande con venti lecta fornite, cioè dieci pe' maschi et dieci per le femine, et diesi governo d' uhomini (sic) et donne dello spedale di S. Maria nuova di Firenze, o d' altri, che governino tutti i morbati che v' andassino. Et diesi modo et forma a danari et intrate che saranno di bisogno per modo che si possino governare, et proveghino che non si possa praticare dove siano decti morbati. Et intendino bene ogni bisogno di questa materia, mettendo ogni loro ingegno et industria perchè si conduca al buono effetto. Et arbitrantes etc.

(Provvisioni, Reg. 166 pag. 211 v.)

Anche questa provvisione passò, al solito con qualche voto contrario, nei tre Consigli, e con questo si sarebbe potuto sperare che il detto ospedale fosse finalmente sorto. Ma neppur per sogno! Infatti da due altre importanti deliberazioni

Digitized by Google

della Signoria, una del 27 Ottobre 1472 (1) ed una dell' 11 Luglio 1476 (2), si rileva che questo luogo per gl' infetti non era stato ancor fatto, e che perciò si stabiliva, intanto, di dare un sussidio allo Spedale di S. Maria Nuova, che, avendo assunto l' incarico di provvedere alla cura domiciliare degli ammalati di peste, avea perciò d' uopo di tenere degli speciali medici, barbieri e servigiali e di dare ad essi dei buoni compensi.

---

(1) 27 ottobre 1472.

. . . . . .

Inteso e nostri magnifici et excelsi signori per ricordo de presenti spectabili octo della guardia et balia della città di Firenze. Come alchuno (sic), di proximo, in detta città sono morti di peste, et che loro con ogni rimedio oportuno si sono ingegnati et ingegnano che tal morbo non si distenda, et anchora si sono ingegnati di fare tale provedimento che a chi venissi tale accidente, non si potendo aiutare del suo, non manchino le cose necessarie et siano curati, et, mancando, siano sepelliti: et questo pel mezo dello spedale di sancta maria nuova; Ma perchè tale spedale ha bisogno d' avere per tali infermi, medico, barbiere et servigiali separati dagli altri, et bisogna dare buoni salarii: et male potrebbe a tale nuova spesa supplire se non fussi in qualche parte dal comune sobvenuto; et desiderando detti nostri magistrati signori che a tal caso, o per questa o per altra via, commodamente si possa provvedere, propterea habita primo etc.... providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt infrascripta, videlicet:

Che per vigore della presente provisione, pe' signori, collegi et octo, obtenuto il partito almeno per le trentasei fave nere, si possa stantiare et fare pagare allo spedale di sancta maria nuova o suo spedalingo o camarlingo o a chi per detto spedale legitimamente ricevessi, o ad altri come meglio paressi o giudicassi essere più utile, quella quantità et somma di denari la quale et che et come alloro parrà et piacerà et liberamente vorranno, et in una volta o più nel modo detto deliberranno, non passando in tutto la somma et quantità di fiorini cinquecento larghi. La quale quantità pagar si possa et debba secondo detti stantiamenti pe massai et capsiere della camera della somma de fiorini diecimila; che nel presente anno spendere si possono secondo gli ordini nello extraordinario, et per gli uficiali del monte, per detto conto de fiorini diecimila dello extraordinario, si paghi la quantità che in tali stantiamenti si conterrà a massai et capsiere della camera per fare i sopradetti pagamenti, et acconcisene le scripture et al monte et in camera per chi s'apparterrà lecitamente e sanza alchuna pena, aliaquibus in contrarium non obstantibus etc.

(Provvisioni, Reg. 163 pag. 126 v.)

(2) 11 Luglio 1476.

Primo, provisionem infrascriptam . . . . . .

Inteso i nostri Magnifici signori per ricordo di presenti spectabili octo della guardia et balia della città di Firenze come alcuni di proximo in decta città sono morti di peste et che loro con ogni rimedio opportuno si sono in-

Digitized by Google

Però, nello stesso anno 1476, più tardi, il 21 Agosto, incalzando più ferocemente il morbo, non senza forse rimpiangere la passata indolenza e certo al fine di evitare successive pestilenze, non potendosi reprimere ormai quella presente, si tornò ancora a decretare la costruzione di « qualche luogo separato dove siano racceptati et governati quegli che da tale morbo fussino oppressi et dove siano ritenuti quando ricuperassino la sanità, acciò che la contagione degl' altri infermi di nuovo nella medesima infermità non gli riducessi ». E, per mettere la cosa su una più facile via di soluzione fu stabilito di concedere a S. Maria Nuova un terreno chiamato « prato alla Giustitia o vero Renaio, entro subito la porta alla Giustitia » affinchè lo Spedalingo facesse in detto terreno, ed al più presto, « hedificare uno degno Spedale nel quale sieno almeno quattro diverse stanze et separate l' una da l' altra, cioè dua pe morbati amalati, una pe maschi et una per le femine, dua altre per quelli che guarissino una pe maschi, acciò che stando con quelli che di nuovo amalassino non habbino cagione di ricadere nel male, et più vi faccia fare que luoghi fussino necessari pe ministri s' avessino a tenere per tale opera et forniscasi di masseritie ».

---

gegnati et ingegnono che tal morbo non si distenda et ancora si sono ingegnati di fare tale provedimento che a chi venissi tale accidente, non si potendo aiutare del suo, non manchino le cose necessarie et sieno curati, et morendo sieno sepelliti, et questo pel mezo dello spedale di santa maria nuova; Ma perche tale spedale ha di bisogno havere per tali infermi, medico, barbieri et servigiali seperati dagl' altri et bisogna dare buoni salarii, et male potrebbe a tale nuova spesa supplire se non fussi in qualche parte dal comune sobvenuto, et desiderando che a tale caso comodamente si possa provvedere, propterea, habita primo super infrascriptis omnibus etc. . . . . .

Che per vigore della presente provvisione s' intenda conceduta pienissima auctorità a signori et collegi et octo di guardia et balia della città di Firenze di potere stantiare in una volta et più, obtenuto il partito tra loro almeno per 36 fave nere secondo il consueto, e delle pecunie ordinate per le spese extraordinarie del presente anno, insino alla somma di fiorini 1000 larghi per dare et pagare allo spedalingo di S.ª Maria Nuova o al suo camarlingo, o altro per decto spedale legiptimamente ricevente, in subsidio delle spese sopporta et sopporterà per le cagioni sopradecte, non potendo stantiare per la prima partita più che insino in fiorini 500 larghi. Et a questo effecto s' acconcino le scripture et al monte et in camera et dove fussi di bisogno, per quelli a quali in alcuno modo apparterrà lecitamente et senza pena.

Non obstantibus in predictis etc. . . . . .

(Provvisioni, Reg. 167. pag. 75 v.)

Digitized by Google

E, ciò non bastando, fu anche stabilito che venisse scelto un luogo, dentro o fuori la città, come meglio fosse all'atto pratico resultato, per portarvi e custodirvi coloro che si fosser trovati ad aver rapporto o convivere con gli appestati.

21 Agosto 1476.

Tertio, provisionem infrascriptam. . . . . .

Desiderosi i Magnifici et excelsi Signori, Signori priori di libertà et Gonfaloniere di giustitia del popolo fiorentino che nella città si mantenga la sanità, et che quella si conservi maxime da ogni contagione di peste, et per questo effecto ogni opportuno rimedio ordinare quanto far si può col consiglo humano, et considerato non potersi sempre tanta diligentia usare che per varii modi qualche volta tale peste per contagione non offenda la città, et però essere necessario ordinarsi qualche luogo separato dove siano racceptati et governati quegli che da tale morbo fussino oppressi, et dove siano ritenuti quando ricuperassino la sanità, acciò che la contagione degl'altri infermi di nuovo nella medesima infermità non gli riducessi; Stimando questa opera di carità, perchè è tutta a favore di poveri, dovere essere potissima cagione a placare l'onnipotentia di Dio et farlo condiscendere a usare misericordia verso questo popolo et preservarlo da tale pestifero morbo; Et non si potendo senza spesa grande edificare e luoghi et provedere delle cose necessarie al victo et governo degli infermi, inteso sopra di ciò il parere di molti savi cittadini, si giudica essere necessario farlo col mezo dello Spedale di Santa Maria Nuova dandogli non di meno qualche subsidio dal publico, ma pure di quello che invero è suo, et per conseguitare tali effecti, seguitando i ricordi di decti savi cittadini, idcirco, habita primo super etc.... providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt omnia infrascripta, videlicet.

Che per vigore della presente provvisione il luogo dentro alla porta alla giustitia chiamato il prato alla giustitia o vero Renaio, il quale luogo nell'anno 1454 del mese di luglo pe consigli opportuni della città di Firenze fu conceduto a la compagnia del tempio per fare uno Monistero da conservare le povere fanciulle vergine per maritarle, per che tale opera non ebbe effecto, s'intenda da decta compagnia del tempio transferito nello spedale di santa Maria nuova et a decto spedale, iure proprio et in perpetuo, conceduto et assegnato et dato et donato inter vivos et inrevocabiliter, et sia decto prato et renaio, o vero terreno, libero di decto spedale et a esso

Digitized by Google

appartenga con piena ragione di dominio et proprietà per fare gli hedificii presenti et senza alcuna reservatione d'alcuna servitù o vero d'alcun qualunche ricognitione. Ne però si debba pagare per tale donagione et concessione di terreno alcuna gabella per alcuno. Questo aggiunto et dichiarato che la via che va ritta alla porta alla giustitia lungo l'orto di Santo nofri, si lasci nel principio, di rimpecto alla Vergine Maria, almeno larga quanta è al presente la via inanzi si giunga a decta vergine Maria tra l'orto di Santa Croce et quelli che sono al dirimpecto, et nella fine verso la porta rimanga tanto larga quanto resterà il vano, non piglandosi più largheza del prato di sopra che di sotto, che verrà a restare più che venti braccia larga la via nella fine verso la porta che nel suo principio. Per che e così il prato, più verso le mura che da l'altra testa, et la via verso i pelacani lascino larga almeno quanto è hora quella via che è tra l'orto di santa croce et santo Nofri et conduce al ceppo, et quella di lungo le mura si lasci tanto larga almeno quanto disegnano i pilastri del Comune.

Et sia obligato lo spedalingo di santa M.ª Nuova presente e pe' tempi existente, in decto terreno fare hedificare uno degno spedale nel quale sieno almeno quatro diverse stanze et separate l'una da l'altra cioè dua pe morbati amalati, una pe maschi et una per le femine, dua altre per quelli che guarissino una pe' maschi, acciò che stando con quelli che di nuovo amalassino non habbino cagione di ricadere nel male, et più vi faccia fare que luoghi fussino necessarii pe ministri s'avessino a tenere per tale opera et forniscavi di masseritie.

Et ne tempi del bisogno vi tenga medici, barbieri et servigiali, come richiedessi il bisogno, et pascha gli infermi ed altri come fussi conveniente a tali tempi, et ogni spesa necessaria così per la muragla come per le masseritie, medicine et spese, salarii et altre cose si faccia per ogni tempo a ogni spesa di decto spedale.

Et in compenso di tali opere, et acciò che lo spedale si conservi et non habbia a fare debito, ne convertire in questo le sue intrate, le quali s'intendono essere molto limitate, et non supplire alla grande spesa che ha tale luogho; Considerato che tale decto spedale resta havere dal monte del comune di Firenze per suo monte con le paghe permutato nel comune di Firenze insino di febraio MCCCLXII (correggi: 1462) fiorini 3919, libbre 1, soldi 14, come apparisce al monte, a libro tertiodecimo dell'anno MCCCCLXXI a carte 703, de quali danari s'aveva a murare case in Firenze et eronsi finiti tali cre-

Digitized by Google

diti con le paghe nel comune per decto spedale, per vigore di provisione obtenuta pe consigli opportuni nel decto anno 1462, si provede:

Che i presenti officiali del monte durante il loro officio, et sotto le pene de monti penali, sieno tenuti et obligati fare pagare al decto spedale di Santa Maria Nuova, o ad altri che per esso legiptimamente ricevessi, per decto conto de crediti permutati nel comune et per parte di quello che resta creditore per decta cagione, fiorini 2000 di suggello et gli officiali del monte loro successori, l'uficio de quali debbe cominciare a di primo di di (sic) marzo proximo futuro, siano obligati sotto decte pene, durante il tempo delloro officio, havere pagato fiorini 1919 di suggello et libbre 1, soldi 14 a decto spedale o altri per lui come di sopra, et per resto di quello che predecto spedale è creditore del monte della quantità et per le cagioni decte di sopra, et così si possa et debbe pagare pel Camarlingo del monte pe' tempi existenti di qualunche danari alle sua mani pervenuti lecitamente et senza alcuna pena, precedente nondimeno lo stantiamento di di (sic) decti uficiali del monte, et a questo effecto s'acconcino le scripture ne libri del monte per quegli a quali appartiene, et sì et in tale modo che decto credito resti cancellato per decto pagamento. Et lo spedalingo di decto spedale converta tali danari nella muragla di sopradecti luoghi con ogni prestezza et sollecitudine allui possibile, nè sia obligato a murare di nuovo case come secondo la provvisione dell'anno 1462 fare si doveva di decti denari.

Et perchè l'assegnamento sopradecto è piccolo alla muragla che bisogna fare et bisogna qualche subsidio continuo, acciò che ne tempi del bisogno, di che i Dio guardi, lo spedale si truovi in tale essere che possa supplire alle spese occorrenti che farà di molte et molte centinaia di fiorini il mese quando il numero degli infermi etiam sarà poco, però si provede:

Che gli uficiali del monte pe tempi existenti, cominciando da quegli l'uficio de quali harà principio a di primo di marzo MCCCCLXXVII, sieno tenuti et obligati, sotto le pene di monti penali, fare pagare ogni anno fiorini Mille larghi a l'ospedale di Santa Maria Nuova o a chi per esso pe' tempi legiptimamente ricevessi, pagandone ogni tre mesi la quarta parte, et così pel camarlingo del monte, sotto le decte pene, pagare et observare si debbe, procedente non di meno lo stantiamento di decti uficiali, pagando di qualunche denari del monte alle sua mani pervenuti o che pervenissino. Et tale quantità di fiorini Mille larghi sia in compenso di tutte le paghe che decto spedale potessi domandare o allui appartenessino pe' crediti che ha

Digitized by Google

in sul monte o in suo nome proprio o in altri, in modo che le paghe appartenghino allui, che si dice essere circa fiorini 70 mila di monte de quali è creditore decto spedale in quatro quartieri di più che LXV mila et il resto gli appartiene per conditioni havea decto spedalo. Ancora na buona somma de quali niente si dice perchè le paghe di quegli s'arebbono a convertire in cappelle et beneficii quando fussino loro restituite, sia adunque la decta somma di fiorini mille larghi l'anno in compenso delle paghe meritono tali crediti dello spedale, anno per anno, mentre non si renderà a non sopportanti a quali quando si rendessi lo spedale non sia inferiore nè in piggiore grado che gl'altri pe sua resti, non potendo però havere meno che quanto è dichiarato di sopra non havendo finiti di decti sua crediti. Et a questo effecto s'acconcino le scripture al monte per quelli ministri a quali appartenessi lecitamente et senza alcuna pena, alcuna cosa in contrario non obstante. Questo non di meno apposto et dichiarato che i decti fiorini mille l'anno si debbino per tale spedalingo convertire in finire decto nuovo spedale et fornirlo di masseritia et altre cose necessarie, tanto habbi la sua perfectione, et non in altro in alcuno modo, et dipoi gl'adoperi et faccine il bisogno dello spedale di S.ª M.ª Nuova.

Et perchè in alcuni luoghi dove simili provedimenti pe morbati si fanno è ordinato luogo dove i poveri, nelle famigle de quali alcuno amala di peste siano ritenuti et aiutati del victo acciò che non habbino per supplire alle loro necessità a travaglarsi per la città, et acciò che tale luogo ancora s'ordini pe' tempi di bisogni, si dice:

Che i Signori, Collegi et octo pe tempi existenti habbino auctorità a chiarire una volta et più dove tale luogo o nella Città o fuora et quando et come s'abbia a fare, et come in quello siano riceptati chi fussi della conditione decta, et come siano aiutati del victo et subvenuti, acciò che non abbino a conversare con gl'altri, et intorno acciò habbino piena auctorità.

Non obstantibus in predictis etc. . . . . .

(Provvisioni, Reg. 167 Pag. 103.)

In tal modo si era pensato non solo allo spedale per gli appestati ma anche ad un locale di isolamento per i contumaciati: e la proposta, vinta, come abbiam veduto, il 21 Agosto 1476 nel Consiglio del popolo, passò favorevolmente, ma sempre con qual-

Digitized by Google

che voto contrario, durante i giorni seguenti 22 e 23, negli altri due Consigli; del Comune prima, del Cento dipoi.

Però, non ostante le dure lezioni avute, si tergiversò e si tardò ancora, tanto che occorre giungere ad un'altra deliberazione della Signoria del 23 Aprile 1479, per leggere finalmente che vengono accordati degli aiuti finanziari «al nuovo spedale el quale *se edificha* in sul prato della Giustitia per curarvi gli amorbati, intitolato in San Bastiano, et fassi murare dallo spedale di Sancta Maria Nuova».

Questi aiuti finanziari si dettero stabilendo una multa di due soldi per lira che ogni condannato dagli Otto e dagli altri Magistrati della città o del distretto, dovea pagare a benefizio dell'erigendo spedale; multa in soprappiù a quella già precedentemente determinata, pure in due soldi per lira, a favore dello Spedale degl'Innocenti. Inoltre doveano andare a sovvenzionare l'istituzione suddetta i denari provenienti dalla quarta parte di tutte le condanne pecuniare che sorpassavano i 200 fiorini larghi.

23 Aprile 1479.

Secundo, provisionem infrascriptam . . . . . .

Desiderosi i Magnifici et excelsi Signori, Sig.ri Priori di libertà et gonfaloniere di giustitia del popolo fiorentino dare qualche subsidio al nuovo spedale el quale se edificha in sul prato della giustitia per curarvi gli amorbati, intitolato in San Bastiano et fassi murare dallo spedale di Sancta maria nuova, habita primo etc.... providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt:

Che qualunche sarà per l'avenire condennato dall'ufficio degli octo o d'alchuno magistrato uficiale o rectore della città, contado o distrecto di Firenze, etiam se fussi sotto nome di chiarigione per la quale il condennato havessi a paghare allo spedale degli innocenti soldi due per lira, sia tenuto anchora paghare oltre alla sua condennagione de soldi due per lira dovuti pagharsi agli innocenti, altri due soldi per lira allo spedale di Sancta maria nuova per subsidio di decto nuovo spedale degli amorbati, et chi riceverà tali condennagioni debba ricevere decti due soldi per lira et di poi rimettergli et paghare a decto spedale di Sancta maria nuova in quegli termini, che sotto quelle pene et pregiudicii, che debbe pigliare et dipoi paghare e due soldi per lira che apartenghono allo spedale degli innocenti in tutto e per tutto (sic).

Et oltre a decti soldi due per lira, la quarta parte di tutte le

Digitized by Google

decte condennagioni o chiarigioni le quali di nuovo si facessino che sarranno di maggior somma di fiorini 200 larghi per chiarigione o per condennagione, sia assegnata a decto nuovo spedale di San Bastiano. Et paghisi per chi riceverà e danari di tali condennagioni o chiarigioni fra uno mese dal dì del riceuto pagamento a decto spedale di Sancta Maria Nuova o suo spedalingho o camarlingo sotto la pena del quarto più; et ciò che perverrà alle mani dello spedalingho o camarlingo di Sancta Maria Nuova de sopradecti assegnamenti si debba spendere solamente in subsidio di decto nuovo spedale degli amorbati. Durino i sopradecti assegnamenti anni tre da cominciare il di in mediate seguente che questa provisione sarà obtenuta nel consiglio del cento per sua finale conclusione.

Qua provisione lecta et recitata etc. . . . . .

(Provvisioni, Reg. 170 pag. 16).

Un mese e mezzo dopo, cioè il 9 Giugno dello stesso anno 1479, venner fatte ulteriori concessioni di denaro a questo nuovo spedale, che fu chiamato di San Bastiano, cogliendo l' occasione di dover trovare e stanziare denari per altre spese dovute al tremendo morbo.

9 Giugno 1479.

Primo, provisionem infrascriptam . . . . . .

Considerato i Magnifici et excelsi Signori, Signori priori di libertà et Gonfaloniere di giustitia del popolo fiorentino; Come la peste crescie nella città et che non ci è provedimento se non quello si fa per lo spedale di Sancta Maria Nuova, il quale subito mancherebbe se dì per dì non s' aiutassi decto spedale con danari, et anchora è necessario che si provegga di chi medichi per la città quelle persone le quali si volessino governare sanza dare rincrescimento allo spedale di Sancta maria nuova, et perchè senza danari fare non si può, et risparmiare le borse de' cittadini in quello che si può, maxime in questi temporali, è molto conveniente, ideo, habita primo, super infrascriptis omnibus etc.... providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt:

Che delle condennagioni facte o che si faranno da presenti octo o dalloro successori per di qui a tutto il mese d' octobre proximo futuro, del ritracto si paghi prima fiorini cinquecento larghi a Sancta Maria Nuova et il resto serva alle spese le quali, secondo gli ordini,

Digitized by Google

per lo ufficio degli otto far si possono; et omgni resto, sanza darne la quinta parte a consoli del mare o la quarta parte allo spedale di Sancta Maria Nuova, pel nuovo spedale che si mura, intitolato in San Bastiano, s' intenda assegnato alle spese del morbo et di decto nuovo spedale. Et spendinsi in decte cose et per decte cagioni in quel modo et forma che in una volta o più fussi deliberato per lo ufficio di dieci della balia et degli octo, insieme in sufficiente numero ragunati o delle dua parti di loro, secondo le quali deliberationi il proveditore degli octo paghi quello che alle sue mani sarà pervenuto et i decti fiorini cinquento larghi come di sopra senza altra deliberatione o partito; et quello che avanzassi doppo il mese d' octobre si rimetta al monte secondo gli ordini, et quanto di sopra è decto ad executione si mecta per chi s' apartiene lecitamente et sanza pena, alcuna cosa in contrario non obstante.

(Provvisioni, Reg. 170 pag. 32).

E nuove concessioni ancora furono deliberate il 21 Dicembre; ma questa volta si vede finalmente che la costruzione dovea essere quasi a termine, e già si parla, con qualche fondamento, di fornire il locale di letti e di altre suppellettili.

21 Dicembre 1479.

Tertio, provisionem infrascriptam . . . . . .

Cupientes magnifici et excelsi domini, Domini Priores libertatis et vexilliferus iustitie populi florentini quod hospitale sancti Sebastiani, institutum super harenario in civitate florentie pro iis qui peste laborarent: pro bono et utilitate civitatis perficiatur non fatigando tamen propterea civium marsupia, sed dando ei aliquod assegnamentum tale quod edificium dicti hospitalis perfici possit et fulciri lectis et supellectilibus et quod in aliud converti aut expendi non posset, et credentes per infrascriptam viam consequi dictum effectum, ideo, habita primo etc.... providerunt, ordinaverunt, deliberaverunt:

Quod hospitalarius hospitalis Sancte marie nove presens et qui pro tempore fuerit, possit eique liceat quelibet credita montis que delata eidem hospitali vel in illum translata fuerint, vel ad dictum hospitalem quocumque et qualitercumque deinceps devolventur seu redibunt, (intelligendo de creditis supportantibus que seu quorum

Digitized by Google

page ad supportantes cives spectarent tempore talis delationis et translationis) permutare ac transferre in supportantes saltem intra annum proximum futurum a die talis devolutionis, reversionis, translationis vel legati exhibitionis, proinde ac si civis supportans esset: et prout et sicut possunt et poterunt eo tempore quilibet cives supportantes onera quecumque in civitate florentie, et in omnibus et per omnia gaudeant privilegiis ipsorum civium supportantium, et sic illa talia credita finire intra dictum annum teneatur et debeat dictus hospitalarius: aliter, eo elapso, reputentur et tractentur dicta credita sicut credita non supportantium in omnibus et per omnia. Postquam vero permutata seu translata fuerint in supportantes in omnibus et per omnia et quoad omnes et singulos effectus, beneficia et privilegia sint, ac censeantur tanquam si nunquam pertinuissent ad non supportantes sed semper fuissent civium supportantium et supportantia. Hoc in predictis expresse apposito et ante omnia proviso et constituto quod talia credita non lucrentur pagas interea donec alienentur intra dictum annum, et quod dictum hospitale seu hospitalarius eius, ante quam finiat et alienentur dicta credita, teneatur solvere integraliter omne debitum contractum pro oneribus sub tali credito alienando et eius occasione ad declarationem officialium montis et quantum sit illud quod solvi debeat pro dicto debito. Et quicquid, de talibus creditis et assignamento predicto seu vigore et occasione presentis provisionis et contentorum in ea, pervenerit ad manus hospitalarii vel camerarii dicti hospitalis sancte marie nove seu in hospitale predictum, convertatur et expendatur et expendi possit et debeat per ipsum hospitalarium qui pro tempore fuerit solum in perfectione exedificationis supra memorati hospitalis Sancti Sebastiani pro morbatis instituti, et pro lectis et cetera supellectili eius, et non in aliis edificiis vel rebus quoqno modo. In hoc onerando strictissime conscientias quorumlibet hospitalariorum hospitalis sancte marie nove et cuiuslibet eorum, predicta sane et recte intelligendo et singula singulis congrue referendo.

(Provvisioni, Reg. 170 p. 82 v.)

Per tal modo, dopo tanto, potè infine sorgere in Firenze il primo lazzeretto che portò il nome di San Bastiano.

Il luogo dove esso fu costruito, entro la porta alla Giustizia, corrisponde oggi ad una zona di terreno compresa nella Pia casa di Montedomini. Negli anni susseguenti al 1479, e cioè fino

Digitized by Google

a che durò la Repubblica, esso varie volte dovette servire al suo scopo ed anzi, ai primi del 1500, fu perfino dovuto ingrandire. Ma nel 1531, per desiderio del papa di casa Medici, Clemente VII, fu donato alle monache di Montedomini e di Monticelli che di esso ne fecero il proprio convento. Un'altro ne fu allora istituito in sua vece ed in località più lontana dalla città, cioè presso San Marco Vecchio.

Bisogna confessare che il primo lazzeretto troppo presto ebbe fine, se specialmente si considera il lungo periodo di tempo, il numero delle deliberazioni, la spesa che occorse per farlo sorgere. E bisogna anche ben dire che, se fu la peste del 1448 quella che suggerì la prima idea d'isolare gli appestati in un unico spedale e l'altra dal 1464 che dette il primo impulso alla edificazione di un nuovo spedale per essi, dovette però essere certamente la spaventosa cifra dei morti, cagionata da quella pestilenza del 1479 che Marsilio Ficino così magistralmente descrisse, la molla potente che, dando l'ultima spinta, abbattè e spazzò via tutti gli ostacoli che successivamente si erano presentati durante il lungo periodo di 15 anni, che dal 1464 al 1479 decorre.

In questo frattempo varii altri luoghi dovetter con probabilità servire a ricoverare gli appestati, oltre lo spedale di Santa Maria Nuova. Certo nel 1479, non essendo ancora ultimato San Bastiano, si ricorse allo spedale di Messer Bonifazio ed a quello di Santa Maria della Scala, nel cui cimitero furono appunto in quell'anno seppelliti 20.000 morti di peste, secondo quanto rammenta una lapide ora trasportata e murata, fra i ricordi della vecchia Firenze, nel gran cortile del Museo di San Marco. Una lettera diretta a Lorenzo il Magnifico dai fratelli Lorenzo, Cione e Zanobi di Niccolò Pollini, patroni di Santa Maria della Scala, sta appunto a dimostrare che i citati ospedali furono nel 1479 adibiti a ricovero degli appestati.

Mangnificho Lorenzo etc. Solo questa per chagione abbiamo inteso esser fatto provisione che allo ospitale nostro, il quale si nominava Sancta M.ª della ischala non si debba mandare più amorbati ma debbansi mandare allo spedale di messer bonifazio e per questa chagione ci rachomandiamo alla mangnificenza vostra che quei po-

Digitized by Google

veri fanciulli dessa chasa se achade si possa fare che d' eglino ritornino in chasa loro quando fia purgata questa in Firenza.

E qui alloggiato in chasa nostra anche giovan francesco da Mantova e per lo suo chancelliere intendiamo. . . . . .

30 Luglio 1479.

Lorenzo	di nicholò
Cione	pollini in
Zanobi	Montechascioli

(R. Arch. di Stato in Firenze. Filza N° 37. Medici av. il Principato. N° 395).

Comunque sia, è certo che alla fine dell' anno 1479 il primo lazzaretto era già stato edificato in Firenze e fors' anche allestito per modo da essere in grado di funzionare al bisogno. Il suo impianto però era stato deliberato fin dal 1464 e, certo esso avrebbe potuto sorgere contemporaneamente a quello di Pisa, se non si fossero infrapposti così lunghi ritardi, molto probabilmente dovuti alla difficoltà di avere a disposizione il necessario terreno. La scelta di questo dovette esser, come sempre è accaduto ed accade, non facile per mille ragioni: la verità di ciò resulta pure dal fatto che sebbene nella provvisione del 1464 fosse stato concesso di acquistare il terreno ricorrendo anche alla espropriazione forzata, pure non fu dato principio alla sua costruzione che quando il Comune ebbe designato e donato per tale scopo il terreno stesso. Ciò nonostante, il lazzaretto di Firenze non fu degli ultimi a sorgere. Anzi, come Pisa fu una fra le prime città marittime che disposero di un locale per isolare gl' infetti da peste, Firenze dovette essere fra le prime città di terra che ad esso provvidero: Milano stessa non possedette un lazzaretto prima del 1489.

Una tale istituzione sanitaria, insieme a molte altre disposizioni d' igiene delle quali non è qui il momento di dire, sta a confermare ancora una volta che la Repubblica fiorentina fu costantemente all' avanguardia, se non sempre alla testa, in ogni ramo di civile progresso, dalle arti belle ad ogni sorta e forma di beneficenza, dai pubblici ordinamenti e dai commerci ai provvedimenti d' interesse igienico.

Digitized by Google

Tutto questo ho ben creduto ricordare oggi che, dopo un lungo periodo di studii e difficoltà di varia natura, abbiam finalmente visto risorgere in Firenze, sotto una forma moderna incomparabilmente migliore, quei padiglioni per malattie infettive che ci auguriamo debbano giammai servire, ma che, per ogni evento, sono lì pronti a difendere, con facilità molto maggiore di quel che allora fosse dato sperare, la città nostra dal pericolo di qualche dolorosa invasione epidemica.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

199744

Digitized by Google

Prezzo Lire 1,50.

247045

Digitized by Google

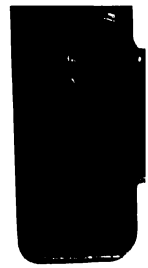

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

DEC 20 '68

THE LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
San Francisco Medical Center

THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to fines according to the Library Lending Code.

Books not in demand may be renewed if application is made before expiration of loan period.

History
Collection

INTERLIBRARY LOAN DUE
14 DAYS AFTER RECEIPT
RETURNED
APR 27 1995

25m-10,'67(H5525s4)4128

Digitized by Google

629582

3 1378 00629 5821

HISTORY
COLLECTION

199744

Digitized by Google

Digitized by Google